PIEMONTE VALLE D'AOSTA

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA
Via Tiziano Vecellio, 8 – Torino
piemontevda.lnd.it
Mail: piemontevda@lnd.it
PEC: figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it
@lndpiemontevda

COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DATA PUBBLICAZIONE 12/11/2026
STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. False email su comunicazioni fiscali: nuova campagna di phishing (dalla Circolare n. 21 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 21 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 32 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 172 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 230/AA al 237/AA della F.I.G.C. pervenutici per il tramite del comunicato ufficiale n. 172 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Segreteria L.N.D.

1.3.1. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI "NON PROFESSIONISTI/E" – ART. 117 BIS DELLE N.O.I.F.

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
2866435	MAZZOTTA MANUEL	21/02/2008	NOVESE	06/11/2026
2181635	MIGLIORE ALESSANDRO	18/02/2007	NOVESE	06/11/2026
2087871	PARPAIOLA CRISTIAN IKENNA	17/12/2003	RACCONIGI CALCIO 1925	10/11/2026
5545580	POPPA NICOLO	01/08/2002	ALBESE 1917	10/11/2026

5759099	MERIALDO ALESSANDRO	18/04/2003	NOVESE	10/11/2026
5292058	GIACCARDO MATTEO	12/11/2000	SANT ALBANO	12/11/2026
4222591	BARDONE MARCO	22/03/1995	POLISPORTIVA GAVIESE 1920	12/11/2026

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, **fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio 2027**.

Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito **dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto**, e **comunque non oltre il 31 gennaio 2027**.
Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

1.3.2. PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA – ART. 34, COMMA 3 DELLE N.O.I.F.

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nascita	Termine	Decorrenza
TCACIUC MATEI IUSTIN	POLISPORTIVA BARDONECCHIA	09/11/2011	02/04/2027	10/11/2026
MACHET SEBASTIEN	SAINT VINCENT CHATILLON	10/03/2011	02/03/2027	12/11/2026
SARAN SEBASTIAN	POL. BOSCONERESE	14/08/2011	02/11/2027	12/11/2026
PASCULLI CRISTIAN	POL. BOSCONERESE	15/03/2011	14/10/2027	12/11/2026
CERETTO OBERTINO LORENZO	POL. BOSCONERESE	15/06/2011	15/10/2027	12/11/2026

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

1.3.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3270597	FIORE GABRIELE	06/06/2007	POLISPORTIVA DRUENTO
2467155	VENTURINIDELSOLARO ALESSANDRO	24/10/2008	VARZESE
2038224	PAROLA GABRIELE	23/07/2005	SAN PEDRO FC
1025963	FOUAH WALID	23/12/1998	CASTAGNOLESE
2762122	MARINO SAMUELE	16/05/2010	BARCANOVA CALCIO
2744789	MILANI MARIO RICCARDO	24/05/2010	SPORTIVA CALTIGNAGA
5077336	TRUSCIGLIO JACOPO	08/10/1997	CHIVASSO CALCIO
2336116	GIACOMINO SIMONE	09/01/2004	CIRIE CALCIO 1946
2805434	VITOLO SIMONE	25/04/2010	SPAZIO TALENT SOCCER

3244167	MANSI GABRIELE	17/04/2008	SSD REAL ORIONE V.
2510655	GRILLO ALESSANDRO	20/02/2009	SETTIMO ACADEMY
2842633	GIANNINI ALESSIO	15/10/2009	POLISPORTIVA GARINO
2880533	SPANO GABRIEL	15/12/2009	POLISPORTIVA GARINO
2122927	TERZULLI MATTEO	15/11/2006	BEPPE VIOLA CALCIO
2538684	GILLI TOMMASO	18/04/2007	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
2248636	GAGLIARDI GABRIELE	09/05/2004	CIRIE CALCIO 1946
2731168	DE COSTANZO EMANUELE	09/11/2009	RIVAROLESE 1906
3350311	FODARELLA GIORGIO	17/03/2009	LIVORNO FERRARIS BIANZE
4505790	BOLZONI STEFANO	22/09/1990	PERNATESE 1928
2188301	BALDESSIN MATTIA	21/02/2007	VALLE TANARO
2493690	NOVELLO DAVIDE	21/03/2008	PIANEZZA
2162338	MANICONE ALESSANDRO	06/08/2006	FELIZZANO 1920
6884388	REVELLO MATTIA	10/03/2003	VALVERMENAGNA
2034134	TUROLA MATTEO	28/02/2005	VDL FIANO PLUS
2761613	ODELLO RYAN	06/07/2006	LUCENTO
5460610	PATRONO ALESSIO	19/04/1998	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
3244137	PANETTA ALESSIO	29/08/2007	CALLIANO CALCIO
5537980	TURCO STEFANO	28/10/1999	MARGARITESE 2022
2709320	BACCHETTA ANDREA	30/06/2010	CANNOBIESE 1906
2773256	OPREA MATTIA	08/01/2009	BORGARO AUTOINGROS
2109670	CENERINI ANDREA PIO	17/03/2004	BSR GRUGLIASCO
5554394	GALLEA ROSARIO	08/11/1996	CAMBIANO

1.3.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3159834	**SCOLARI GIORGIO**	**10/03/2010**	**ROMAGNANO CALCIO**
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
2838064	**CISSE LAMINE**	**23/01/2008**	**PRO DRONERO**
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
2009058	**BRUSA MATTEO**	**18/08/2005**	**SAPRTAK SAN DAMIANO**
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinario anziché PEC.		
3020168	**PANZANI PIETRO**	**26/01/2009**	**VALENZANA MADO**
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto la titolarità del tesseramento è di competenza del dipartimento interregionale.		
2372761	**SAKHI MOHAMED AMINE**	**02/05/2006**	**FORTUNA MELIOR**
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
2797661	**EL HOUASSE SAMY**	**09/10/2008**	**PRO DRONERO**
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
1015205	**CAMARA MOHAMED**	**20/04/1997**	**CASSANO DUE VALLI**
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento e depositata tramite mail ordinaria.		

2. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale Regionale Luciano Loparco si complimenta con il seguente giovane giocatore resosi protagonista nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiata con il cartellino verde "Green Card"

PORZIO LEONARDO Esordienti 1° Anno BORGOSESIA CALCIO

Il Calciatore ammette volontariamente di aver toccato la palla, facendo assegnare un calcio d'angolo agli avversari. Il Dirigente-Arbitro aveva assegnato calcio di rinvio.

2.1.2. ELENCO AMMESSI AL CORSO PER DIRIGENTE ARBITRO DELL'ATTIVITA' DI BASE

Il Coordinatore Federale Regionale Luciano LOPARCO comunica che è stato pubblicato – ed allegato al presente Comunicato – l'elenco dei candidati ammessi al corso per dirigente arbitro dell'attività di base s.s. 2026/2027, individuati in ordine cronologico tra le domande pervenute entro e non oltre la data di scadenza del 9 Novembre 2026.

Considerato l'elevato numero di richieste pervenute e al fine di garantire la miglior qualità della didattica online, i partecipanti sono stati suddivisi in sessioni formate da un massimo di 50 unità ciascuna.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.3. REPORT SVOLGIMENTO RIUNIONE ORGANIZZATIVA U13 SILVER – 3° E 4° LIVELLO

Il Coordinatore Federale Regionale Luciano LOPARCO rende noto che, nell'ambito delle attività organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, si è svolta in data 11 Novembre 2026 presso il Coordinamento SGS sito in Via Tiziano Vecellio 8 a Torino la Riunione Organizzativa riguardante il Torneo U13 Silver per i Club di 3° e 4° Livello del Coordinamento regionale secondo il Sistema di Qualità dei Club Giovanili del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

La partecipazione a tale incontro assegna punteggi per la graduatoria di merito dell'Attività di Base secondo quanto riportato nei Comunicati Ufficiali n.2-3-33 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Di seguito l'elenco dei Club presenti:

- ASD BORGARO AUTOINGROS
- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
- ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
- ACD LUCENTO
- ASD CHIERI
- CBS SCUOLA CALCIO ASD

- ASD PRO EUREKA
- USD CARRARA 90
- JUVVENTUS FC SPA
- ASD VENARIA REALE
- GSD VOLPIANO PIANESE
- POL. MIRAFIORI ASD
- PSG SSDARL
- TORINO FC SPA
- USD BARRACUDA
- USD PIANEZZA CALCIO
- USD VANCHIGLIA 1915

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3021794	BORLIZZI MATTIA	27/09/2011	LUCENTO
3790245	CAPELLI LUCA	17/05/2011	CUREGGIO CALCIO 3660068
3660068	MANA UMBERTO	16/03/2015	BUSCA 1920
3527958	GUSELLA DAVIDE	06/12/2012	CIRIE CALCIO 1946
3364413	PECORA EUGENIO	08/02/2014	ASTI
3623586	MOUILHI ILIAS	25/03/2013	MAPPANESE
2911735	CLINCO MATTEO	09/06/2011	JUVENTUS DOMO
3048996	BOCCHI KEVIN	01/02/2012	PRO EUREKA
3599953	AUDRITO ALBERTO	27/08/2013	CHIERI
3272768	CARDILE NICHOLAS	09/07/2012	CHIERI
3428912	GIRARD ALESSANDRO	03/01/2011	CUNEO 1905 OLMO
3532439	ESPOSITO MATTIA	03/09/2012	ACADEMY PRO COLLEGNO
3514592	ANDRONACHE SEBASTIAN	10/02/2013	CHISOLA CALCIO
4931307	MONZEGLIO THIAGO LEONE	06/11/2014	ASTI
3260497	PATRUNO DANIELE	03/04/2013	POZZOMAINA
3945953	GIGLIOTTI ALESSANDRO	01/10/2013	E. DE F. SAINT CHRISTOPHE
3065203	CIAVARELLA LEONARDO	05/09/2012	SISPORT
4531002	TORRE SABRINA	23/06/2012	CBS SCUOLA CALCIO
1089997	ATAALLA ADAM AHMED NABA	01/10/2010	SPARTA NOVAROMENTINO
3343592	MELLINO MATTEO	25/12/2013	CHISOLA CALCIO
3262448	BLASI ANDREA	19/08/2012	BAVENO STRESA SSD
4723211	FERRATO CHRISTIAN	14/08/2014	LIVORNO FERRARIS BIANZE
3251638	CUNTRO LEONARDO	08/10/2013	CHISOLA CALCIO
4486858	TIERNO ARON TAHIEL	25/01/2012	LIVORNO FERRARIS BIANZE
3765159	BITCA ALESSIO	13/03/2012	LUCENTO
4176551	MASSA ANDREA	20/12/2012	NIZZA VALLEBELBO
3039450	NIAM RAYAN	08/05/2012	LUCENTO
4284624	BOUZADI MOUNTASSIR ALI	01/05/2012	LIVORNO FERRARIS BIANZE
3397788	FIORE KEVIN	01/06/2014	VINOVO SPORT EVENTS-

2.1.5. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici "giovani" sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3942045	**BRUNO TOMMASO**	**17/09/2013**	**ACADEMY CANALE**
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
4238558	**MUREDDU ALESSIO**	**29/09/2017**	
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
3588370	**VESPE YANIS ALEXANDRO**	**10/01/2012**	**UNION NOVARA**
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
4104177	**SAQI IMRAN**	**10/08/2016**	**ACCADEMIA REBAUDENGO**
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
3500029	**SABA MATTEO**	**01/01/2013**	**TORINO UNITED ACADEMY**
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
4776597	**CATAPANO LUDOVICO**	**02/03/2017**	**DRUENTINA**
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto inviata all'indirizzo pec della Società titolare del tesseramento sbagliato.		
4268985	**CHIAVASSA LORENZO**	**06/11/2015**	**CHIVASSO CALCIO**
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
3453049	**SILVESTRI CRISTIAN**	**07/01/2013**	**BORGO VITTORIA CIT TURIN**
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto l'istanza era già stata presentata ed accolta pertanto risulta già svincolato.		
3041705	**GIGLIO JONATHAN VINCEN**	**31/05/2011**	**G.A.R. REBAUDENGO**
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva delle firme degli esercenti la patria potestà genitoriale.		
3801262	**PICCOLO AXEL**	**25/02/2012**	**DON BOSCO RIVOLI**
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto l'indirizzo pec della Società titolare del tesseramento risulta errato.		

2.1.6. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO "CARTA ASSICURATIVA" DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti "Carte Assicurative" di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4794161	COJOCARI MATTIA	30/03/2020	BORGO VITTORIA CIT TURIN
4882556	AMAL REDA ALLAH	19/11/2020	RIVER PLAINE

2.1.7. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO "CARTA ASSICURATIVA" DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI - RESPINTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, non ha autorizzato l'annullamento delle seguenti "Carte Assicurative" di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4607136	**SAQI MOHAMED TAHA**	**06/03/2018**	**ACCADEMIA REBAUDENGO**
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto il calciatore risulta già tesserato per la categoria "Pulcini".		

2.1.8. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che la sottonotata Società, contrariamente a quanto già dalla stessa reso noto, disputerà le rispettive gare interne presso il campo sportivo all'orario di seguito indicato:

BRICHERASIO BIBIANA	Camp. di Serie D Calcio a 5 – Gir. C	Via San Vincenzo 44, Bibiana (TO) Lunedì ore 21.30

2.2.2. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2.2.3. RECUPERI L.N.D. – S.G.S

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alle gare di recupero dei Campionati di Lega Nazionale Dilettanti e di Settore Giovanile e Scolastico.

3. RISULTATI

COPPA ITALIA SERIE C2 CALCIO 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
FUTSAL BORGO TICINO	- NOVARA CALCIO A 5	4 - 3

GIRONE B - 2 Giornata - A		
LEINI 96	- CAVAGLIA	6 - 2

GIRONE C - 2 Giornata - A		
DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	4 - 0
SAN REMO 72 SRL	- DD MOTORS FUTSAL A.S.D.	4 - 4

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

GIRONE 1 - 3 Giornata - R		
VARZESE	- VIRTUS VILLADOSSOLA	1 - 3

GIRONE 2 - 3 Giornata - R		
CASTELLETTESE	- TRECATE CALCIO	0 - 1

GIRONE 3 - 3 Giornata - R		
CARPIGNANO	- LIVORNO FERRARIS BIANZE	1 - 2
GAGLIANICO C.S.I.	- SERRAVALLESE 1922	2 - 0

GIRONE 4 - 3 Giornata - R		
ASD AC SANGIUSTESE	- CIGLIANO CALCIO	2 - 3
CRESCENTINESE	- ORIZZONTI CANAVESEALICESE	3 - 2

GIRONE 5 - 3 Giornata - R		
ARDOR S.F. CORIO ASD	- LA NUOVA LANZESE	2 - 3
VALLORCO	- SAN MAURIZIO C.SE	1 - 3

GIRONE 6 - 3 Giornata - R		
AVIGLIANESE	- SUSA S.S.D. A . RL.	0 - 4
VENAUS	- ROSTA CALCIO	7 - 5

GIRONE 7 - 3 Giornata - R		
PIANEZZA	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	2 - 1
POL. PARADISO COLLEGNO	- CASELLE CALCIO	3 - 4

GIRONE 8 - 3 Giornata - R		
BORGO VITTORIA CIT TURIN	- TORINESE 1894 ASD	4 - 4
G.A.R. REBAUDENGO	- BEPPE VIOLA CALCIO	4 - 1

GIRONE 9 - 3 Giornata - R		
COMALA FOOTBALLANDCRICKET	- PERTUSA	3 - 2
CROCETTA CALCIO ASD	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	4 - 1

GIRONE 10 - 3 Giornata - R		
GASSINOSANRAFFAELE	- SAN GIACOMO CHIERI	4 - 3
MONCALIERI CALCIO 1953	- PSG SSDARL	0 - 4

GIRONE 11 - 3 Giornata - R		
F.C. PIOSSASCHESE ASD	- CUMIANA SPORT	6 - 1
PIOSSASCO	- ORBASSANO CALCIO	1 - 5

GIRONE 12 - 3 Giornata - R		
TETTI FRANCESI RIVALTA	- POLISPORTIVA GARINO	0 - 4
VINOVO SPORT EVENTS	- NICHELINO F.C. S.S.D.	6 - 0

GIRONE 13 - 3 Giornata - R		
(1) AIRASCHESE 1972	- CARIGNANO A.S.D.	4 - 1
PRO POLONGHERA	- FOOTBALL CLUB VIGONE	2 - 0

(1) - disputata il 04/11/2026

GIRONE 14 - 3 Giornata - R		
SAN BERNARDO	- MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	1 - 2
VILLASTELLONE CARIGNANO	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	0 - 3

GIRONE 15 - 3 Giornata - R		
INFERNOTTO CALCIO	- REVELLO CALCIO	1 - 2
(1) LUSERNA	- VALLE PO	1 - 0

(1) - disputata il 04/11/2026

GIRONE 16 - 3 Giornata - R		
AREA CALCIO ALBA ROERO	- COSTIGLIOLE F.C.	2 - 3
MARENE	- NARZOLE CALCIO	1 - 3

GIRONE 18 - 3 Giornata - R		
FULVIUS 1908	- FORTITUDO F.O.	2 - 4
MONCALVO CALCIO	- FBC OZZANO 1919 RONZONESE	2 - 2

GIRONE 19 - 3 Giornata - R		
ASCA ALESSANDRIA	- CAPRIATESE	1 - 2
(1) CASSINE	- VIGUZZOLESE	3 - 2

(1) - disputata il 04/11/2026

Si rendono note le relative classifiche ufficiali:

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 1

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S. VIRTUS VILLADOSSOLA	12	4	4	0	0	9	3	6	0
2 U.S.D.VARZESE	6	4	2	0	2	5	6	1-	0
3 A.S.D.GRAVELLONA SAN PIETRO	0	4	0	0	4	2	7	5-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata: VIRTUS VILLADOSSOLA

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 2

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.TRECATE CALCIO	8	4	2	2	0	6	2	4	0
2	A.S.D.VARALPOMBIESE 1925	5	4	1	2	1	8	6	2	0
3	A.C. CASTELLETTESE	3	4	1	0	3	4	10	6-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata: TRECATE CALCIO

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 3

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	U.S. GAGLIANICO C.S.I.	18	6	6	0	0	11	1	10	0
2	LIVORNO FERRARIS BIANZE	9	6	3	0	3	8	12	4-	0
3	A.S.D.CARPIGNANO	6	6	2	0	4	11	12	1-	0
4	A.S.D.SERRAVALLESE 1922	3	6	1	0	5	10	15	5-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata GAGLIANICO C.S.I.

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 4

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.ORIZZONTI CANAVESEALICESE	12	6	4	0	2	13	13	0	0
2	A.S.D.CIGLIANO CALCIO	10	6	3	1	2	18	12	6	0
3	A.S.D.CRESCENTINESE	7	6	2	1	3	14	19	5-	0
4	ASD AC SANGIUSTESE	6	6	2	0	4	13	14	1-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata ORIZZONTI CANAVESEALICESE

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 5

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	ARDOR S.F. CORIO ASD	12	6	4	0	2	14	7	7	0
2	A.S.D.LA NUOVA LANZESE	11	6	3	2	1	11	10	1	0
3	A.P.D.SAN MAURIZIO C.SE	10	6	3	1	2	9	9	0	0
4	A.S.D.VALLORCO	1	6	0	1	5	9	17	8-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata ARDOR S.F. CORIO ASD

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 6

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.ROSTA CALCIO	13	6	4	1	1	22	15	7	0
2	U.S. SUSA S.S.D. A . RL.	13	6	4	1	1	20	10	10	0
3	A.S.D.VENAUS	5	6	1	2	3	12	16	4-	0
4	A.S.D.AVIGLIANESE	2	6	0	2	4	6	19	13-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata ROSTA CALCIO

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 7

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	U.S.D.PIANEZZA	13	6	4	1	1	17	6	11	0
2	U.S.D.CASELLE CALCIO	10	6	3	1	2	15	11	4	0
3	A.S.D.POL. PARADISO COLLEGNO	6	6	1	3	2	13	16	3-	0
4	A.P.D.PRO COLLEGNO COLLEGNESE	3	6	0	3	3	7	19	12-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata PIANEZZA

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 8

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen

1	A.S.D.	BEPPE VIOLA CALCIO	11	6	3	2	1	13	9	4	0
2	U.S.D.	G.A.R. REBAUDENGO	10	6	3	1	2	14	9	5	0
3	FC	TORINESE 1894 ASD	8	6	2	2	2	12	14	2-	0
4		BORGO VITTORIA CIT TURIN	3	6	0	3	3	9	16	7-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata BEPPE VIOLA CALCIO

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 9

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	
1		COMALA FOOTBALLANDCRICKET	15	6	5	0	1	20	11	9	0
2	A.S.D.	PERTUSA	8	6	2	2	2	15	12	3	0
3		CROCETTA CALCIO ASD	7	6	2	1	3	12	13	1-	0
4		POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	4	6	1	1	4	9	20	11-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata COMALA FOOTBALLANDCRICKET

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 10

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	
1	U.S.D.	GASSINOSANRAFFAELE	12	6	4	0	2	15	15	0	0
2	U.S.C.	PSG SSDARL	10	6	3	1	2	17	9	8	0
3	A.S.D.	SAN GIACOMO CHIERI	10	6	3	1	2	11	11	0	0
4	A.S.D.	MONCALIERI CALCIO 1953	3	6	1	0	5	5	13	8-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata **GASSINOSANRAFFAELE**

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 11

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	
1		F.C. PIOSSASCHESE ASD	14	6	4	2	0	16	4	12	0
2	A.S.D.	ORBASSANO CALCIO	10	6	3	1	2	17	10	7	0
3	A.S.D.	PIOSSASCO	7	6	2	1	3	11	14	3-	0
4	A.S.D.	CUMIANA SPORT	3	6	1	0	5	8	24	16-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata PIOSSASCHESE

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 12

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	
1	A.S.D.	POLISPORTIVA GARINO	13	6	4	1	1	19	6	13	0
2		SSDARLVINOVO SPORT EVENTS	13	6	4	1	1	15	8	7	0
3	G.S.D.	TETTI FRANCESI RIVALTA	4	6	1	1	4	4	13	9-	0
4		NICHELINO F.C. S.S.D.	4	6	1	1	4	6	17	11-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata POLISPORTIVA GARINO

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 13

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	
1	A.C.D.	PRO POLONGHERA	15	6	5	0	1	12	7	5	0
2	A.S.D.	FOOTBALL CLUB VIGONE	11	6	3	2	1	13	8	5	0
3	POL.	CARIGNANO A.S.D.	5	6	1	2	3	9	14	5-	0
4	ASD	AIRASCHESE 1972	3	6	1	0	5	9	14	5-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata PRO POLONGHERA

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 14

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	11	6	3	2	1	14	6	8	0
2	A.S.D.MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	8	6	2	2	2	9	10	1-	0
3	A.S.D.VILLASTELLONE CARIGNANO	6	6	1	3	2	8	14	6-	0
4	A.S.D.SAN BERNARDO	5	6	0	5	1	9	10	1-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata LENCI POIRINO

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 15

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	S.P.D.VALLE PO	11	6	3	2	1	7	5	2	0
2	A.S.D.REVELLO CALCIO	8	6	2	2	2	5	4	1	0
3	A.S.D.INFERNOTTO CALCIO	7	6	1	4	1	8	7	1	0
4	U.S.D.LUSERNA	5	6	1	2	3	5	9	4-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata VALLE PO

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 16

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.NARZOLE CALCIO	16	6	5	1	0	15	4	11	0
2	A.S.D.COSTIGLIOLE F.C.	10	6	3	1	2	12	12	0	0
3	A.S.D.AREA CALCIO ALBA ROERO	6	6	2	0	4	8	13	5-	0
4	ASD.C.MARENE	3	6	1	0	5	7	13	6-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata NARZOLE CALCIO

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 18

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.MONCALVO CALCIO	9	6	2	3	1	11	8	3	0
2	A.S.D.FBC OZZANO 1919 RONZONESE	8	6	2	2	2	15	10	5	0
3	A.S.D.FORTITUDO F.O.	8	6	2	2	2	9	12	3-	0
4	A.S.D.FULVIUS 1908	7	6	2	1	3	10	15	5-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata MONCALVO CALCIO

STAGIONE SPORTIVA:26/27 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.AOSTA I CTG GIRONE 19

	Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1	A.S.D.CAPRIATESE	16	6	5	1	0	12	4	8	0
2	ASD ASCA ALESSANDRIA	10	6	3	1	2	11	9	2	0
3	U.S. CASSINE	4	6	1	1	4	6	12	6-	0
4	U.S. VIGUZZOLESE	3	6	0	3	3	6	10	4-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata CAPRIATESE

Le cinque migliori seconde classificate verranno rese note dopo l'effettuazione della gara di recupero del girone 17.

In attesa dello svolgimento della gara di recupero del girone 17 CARRU MAGLIANO ALPI – SAN BENIGNO programmato per Mercoledì 18/11/2026, si comunica che la seconda fase deve intendersi programmata come di seguito indicato:

Giovedì 26/11/2026 (1^ giornata)

Giovedì 10/12/2026 (2^ giornata)

Giovedì 11/2/2027 (3^ giornata)

RISULTATI GARE DAL 6 AL 10 NOVEMBRE 2026

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	3 - 1
AYGREVILLE CALCIO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	3 - 0
BAVENO STRESA SSD A RL	- DUFOUR VARALLO	2 - 0
BORGARO AUTOINGROS	- VOLPIANO PIANESE	0 - 1
CALCIO SETTIMO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	0 - 5
CASALE 1909 S.S.D. A R.L.	- BRIGA	1 - 0
DRUENTINA	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	1 - 1
SPARTA NOVAROMENTINO SRL	- PRO EUREKA	3 - 1

GIRONE B - 9 Giornata - A		
CHIERI	- VANCHIGLIA 1915	2 - 2
(1) FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	0 - 0
GIOVANILE CENTALLO 2006	- MORETTA	0 - 1
OVADESE SSDARL	- PRO VILLAFRANCA	2 - 1
PRO DRONERO	- POLISPORTIVA GAVIESE 1920	0 - 0
S.D. SAVIO ASTI	- MONREGALE CALCIO	0 - 1
SPARTAK SAN DAMIANO	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	2 - 1
(2) ALBESE	-CHERASCHESE	1 – 1

(1) - disputata il 07/11/2026
(2) – disputata il 10/11/2026

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- PRO PALAZZOLO	2 - 0
ARONA CALCIO	- VIRTUS VERCELLI	0 - 2
BULE'BELLINZAGO	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	0 - 0
LUPETTI BIANCHI TRINO	- CE.VER.SA.MA BIELLA	3 - 2
OLIMPIA SANTAGABIO 1948	- JUVENTUS DOMO	2 - 0
ORNAVASSESE	- DORMELLETTO-COMIGNAGO	0 - 1
UNION NOVARA	- FERIOLO CALCIO	1 - 2
VALLE CERVO SAN LORENZO	- GATTINARA F.C.	1 - 2

GIRONE B - 10 Giornata - A		
BARCANOVA CALCIO	- ALPIGNANO	4 - 1
CARRARA 90	- BSR GRUGLIASCO ASD	5 - 2
CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	1 - 1
LA VISCHESE	- VDL FIANO PLUS	2 - 4
MONTANARO	- POL.AD UNION BB VALLESUSA	0 - 0
V.D.A. CHARVENSOD	- A.S.D. ATLETICO C.B.N.	0 - 2
VENARIA REALE	- IVREA CALCIO ASD	1 - 4
VILLARBASSE	- CALCIO MATHI	2 - 3

GIRONE C - 10 Giornata - A		
BISALTA	- PINEROLO	0 - 1
BOVES MDG CUNEO	- CAVOUR	2 - 0
BUSCA 1920 A R.L.	- VILLAFRANCA	1 - 1
PANCALIERICASTAGNOLE	- SAVIGLIANESE FBC 1919	0 - 2
PEDONA BORGO S.D.	- SANT ALBANO	3 - 0
RACCONIGI CALCIO 1925	- S.SECONDO A.S.D.	3 - 0
SCARNAFIGI	- VALLE VARAITA CALCIO	3 - 0
SOMMARIVA PERNO	- S.SEBASTIANO	3 - 2

GIRONE D - 10 Giornata - A		
ARQUATESE VALLI BORBERA	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 1
CANELLI 1922	- ANNONESE	0 - 0
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- NOVESE A.S.D.	1 - 1
CENISIA A R.L.	- CASTELLAZZO B.DA	0 - 1
LUCENTO	- SANTOSTEFANESE	1 - 1
MIRAFIORI A.S.D.	- SPAZIO TALENT SOCCER	2 - 2
MONFERRATO	- POL. FRUGAROLESE	0 - 0
SALE	- SPORTING CLUB BEIBORG ASD	3 - 0

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
CASTELLETTESE	- VALDUGGIA CALCIO	1 - 2
GRAVELLONA SAN PIETRO	- SIZZANO	0 - 0
MOMO ATLETICO CALCIO	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	0 - 1
PIEDIMULERA	- PRO ROASIO ASD	2 - 1
QUARONESE	- OMEGNA CALCIO 1906	1 - 2
SERRAVALLESE 1922	- CANNOBIESE 1906	2 - 3
VARALPOMBIESE 1925	- GRIGNASCO CALCIO USB	3 - 1
VIRTUS VILLADOSSOLA	- VARZESE	1 - 2

GIRONE B - 9 Giornata - A		
ARDOR S.F. CORIO ASD	- PERTUSA	2 - 3
BOSCONERESE A.S.D.	- MAPPANESE	1 - 0
CASELLE CALCIO	- G.A.R. REBAUDENGO	0 - 1
CIRIE CALCIO 1946	- COMALA FOOTBALLANDCRICKET	3 - 6
(1) E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	- SAN MAURIZIO C.SE	0 - 2
F.C. CASTIGLIONE	- AGLIE	1 - 1
GASSINOSANRAFFAELE	- LA NUOVA LANZESE	3 - 0
VALLORCO	- ASD AC SANGIUSTESE	1 - 2

(1) - disputata il 07/11/2026

GIRONE C - 9 Giornata - A		
FBC OZZANO 1919 RONZONESE	- CAMERI CALCIO	2 - 1

GIRONE D - 9 Giornata - A		
BEPPE VIOLA CALCIO	- SAN GIORGIO TORINO	5 - 0

LIVORNO FERRARIS BIANZE	- CARPIGNANO	0 - 2
ORIZZONTI CANAVESEALICESE	- TRECATE CALCIO	3 - 0
PONDERANO	- GAGLIANICO C.S.I.	1 - 3
RIVER SESIA CALCIO	- RMANTIN	1 - 0
VALDILANA BIOGLIESE	- CRESCENTINESE	4 - 1
VALLE ELVO	- BORGOLAVEZZARO	4 - 0

PIANEZZA	- MONCALIERI CALCIO 1953	2 - 0
POL. PARADISO COLLEGNO	- AVIGLIANESE	2 - 0
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- CROCETTA CALCIO ASD	0 - 2
ROSTA CALCIO	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	0 - 0
SUSA S.S.D. A . RL.	- VENAUS	5 - 1
TORINESE 1894 ASD	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	0 - 1
USD CASELETTE APS	- ORBASSANO CALCIO	3 - 0

GIRONE E - 9 Giornata - A

CARIGNANO A.S.D.	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	2 - 0
CUMIANA SPORT	- SAN BERNARDO	0 - 1
F.C. PIOSSASCHESE ASD	- NICHELINO F.C. S.S.D.	0 - 1
LUSERNA	- PRO POLONGHERA	1 - 0
POLISPORTIVA GARINO	- FOOTBALL CLUB VIGONE	3 - 1
VILLASTELLONE CARIGNANO	- PEROSA A.S.D.	0 - 3
VINOVO SPORT EVENTS	- TETTI FRANCESI RIVALTA	0 - 2

GIRONE F - 9 Giornata - A

AZZURRA	- MURAZZO	1 - 0
CARRU MAGLIANO ALPI	- INFERNOTTO CALCIO	2 - 1
RORETESE 1975	- MARENE	1 - 0
SALICE	- VALLE PO	0 - 1
SAN BENIGNO	- VAL MAIRA	0 - 1
SPORTROERO	- NARZOLE CALCIO	1 - 3
VALVERMENAGNA	- AREA CALCIO ALBA ROERO	2 - 2

GIRONE G - 9 Giornata - A

ASCA ALESSANDRIA	- SAN GIACOMO CHIERI	0 - 0
ATLETICO ACQUI F.B.C.	- MONCALVO CALCIO	3 - 1
CASSINE	- CAPRIATESE	1 - 3
DON BOSCO ASTI	- FORTITUDO F.O.	2 - 0
DUOMO CHIERI A.S.D.	- FULVIUS 1908	1 - 1
FELIZZANO 1920	- MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	3 - 1
LIBARNA	- PSG SSDARL	1 - 3
VIGUZZOLESE	- COSTIGLIOLE F.C.	4 - 1

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A

CALCIO VOGOGNA	- VOLUNTAS SUNA	4 - 1
CASALE CORTE CERRO	- PERNATESE 1928	0 - 1
FONDOTOCE	- MEZZOMERICO CALCIO	5 - 2
MERGOZZESE	- AGRANO SPORTIVA	1 - 1
RIVIERA D ORTA	- VERBANIA CALCIO 1959	4 - 0
(1) US PROVIGEZZO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	2 - 1
VIRTUS MULINO CERANO	- MONTECRESTESE 08 ASD	2 - 3

(1) - disputata il 07/11/2026

GIRONE B - 8 Giornata - A

FC VIGLIANO POLISPORTIVA	- CALCIO LEINI	1 - 2
(1) GRAND COMBIN	- RIVER PLAINE	2 - 1
JUNIOR TORRAZZA	- AOSTA CALCIO 511	2 - 0
SAINT VINCENT CHATILLON	- CHIVASSO CALCIO	1 - 0
SANTHIA 1903	- SETTIMO ACADEMY SSD A RL	0 - 3
STRAMBINESE 1924	- VALCHIUSELLA	2 - 0
TORRI BIELLESI A.S.D.	- PONT DONNAS 2021	3 - 2

(1) - disputata il 07/11/2026

GIRONE C - 8 Giornata - A

AUXILIUM SAN LUIGI	- MARENTINESE	1 - 3
BUTTIGLIERESE 95	- NUOVA ASTIGIANA CALCIO	0 - 1
PALESTRO CALCIO	- VIANNEY	0 - 1
S.ROCCO	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	2 - 2
SCA ASTI	- CMC MONTIGLIO MONFERRATO	1 - 1
SCIOLZE	- CALLIANO CALCIO	4 - 2
SPORTING BORGOLAVEZZARO	- CANADA	3 - 0

GIRONE D - 8 Giornata - A

A.S.D. LOCANA	- CIT TURIN LDE	2 - 1
CENTROCAMPO	- VIRTUS CENISIA	5 - 2
PERTUSIO	- PROMO SPORT TEAM	0 - 0
POLISPORTIVA SAN DONATO	- BARRACUDA	4 - 1
POLISPORTIVA VALMALONE	- LEONIDAESPERANZA	4 - 2
SAN PAOLO TORINO	- ATLETICO ROBASSOMERO	2 - 4
TORINO UNITED ACADEMY ASD	- BRUNETTA CALCIO	0 - 0

GIRONE E - 8 Giornata - A

ACADEMY BACIGALUPO	- POLISPORTIVA BRUINESE	1 - 0
BEIBORG	- GO SPORT GRUGLIASCO ASD	1 - 3
CAPRIE GREEN CLUB CSA	- OLYMPIC COLLEGNO	2 - 2
POLISPORTIVA B. CHIANOCCO	- GIAVENOCOAZZE	0 - 2
ROLETTO VAL NOCE	- BRICHERASIO BIBIANA	0 - 3
SIS LESNA 2026	- RESISTENZA GRANATA	3 - 3
SISPORT S.P.A.	- VILLAR PEROSA	2 - 1

GIRONE F - 8 Giornata - A

CAMBIANO	- ACCADEMIA CALCIO ALBA	3 - 0
ONNISPORT CLUB	- PECETTO	4 - 3
PIOBESI CALCIO	- ELLEDI FC SSD RL	1 - 2
POLISPORTIVA GARINO	- PRALORMO	0 - 2
POLISPORTIVA MONTATESE	- VALFENERA	2 - 2
SAN GIUSEPPE RIVA	- POLISPORT CASTAGNOLE	4 - 3

GIRONE G - 8 Giornata - A

ASD MANTA CALCIO	- CARAGLIO CALCIO	1 - 3
CASTELLETTESE CALCIO 14	- BERNEZZO	1 - 0
LAGNASCO CALCIO	- BENESE	0 - 2
OLIMPIC SALUZZO 1957	- SAN CHIAFFREDO	5 - 0
PIAZZA	- GIOVANILE GENOLA 05	2 - 2
SAN BIAGIO	- VALTANARO CALCIO-BAGNASCO	3 - 2
SPORTING SAVIGLIANO	- POLISPORTIVA U.S. TRINITA	2 - 1

GIRONE H - 8 Giornata - A

CASALNOCETO A.S.D.	- CASTELNOVESE	0 - 1
DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO	- A.C.BOSCHESE A R.L.	3 - 2
(1) MORANESE 1908	- GARBAGNA	4 - 2
MORNESE OLTREGIOGO	- ACD PRO MOLARE	0 - 0
NIZZA VALLEBELBO	- POL. ROCCA GRIMALDA ASD	2 - 1
POL. SPINETTESE 2013	- SOLERO	2 - 1
TASSAROLO	- LUESE CUCCARO	1 - 3

(1) - disputata il 07/11/2026

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- VOLUNTAS SUNA	4 - 2
BULE'BELLINZAGO	- VALLE ELVO	4 - 2
CE.VER.SA.MA BIELLA	- UNION NOVARA	1 - 0
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- CASALE 1909 S.S.D. A R.L.	0 - 0
IVREA CALCIO ASD	- LUPETTI BIANCHI TRINO	1 - 1
JUVENTUS DOMO	- SPORTIVA CALTIGNAGA	3 - 3
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- BAVENO STRESA SSD A RL	1 - 3

GIRONE B - 6 Giornata - A		
ALPIGNANO	- A.S.D. ATLETICO C.B.N.	3 - 3
BARCANOVA CALCIO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	2 - 0
DRUENTINA	- VENARIA REALE	2 - 1
LA NUOVA LANZESE	- VOLPIANO PIANESE	1 - 1
MONTANARO	- ROSTA CALCIO	1 - 1
PRO EUREKA	- LUCENTO	2 - 3
VANCHIGLIA 1915	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	5 - 2

GIRONE C - 6 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- BUSCA 1920 A R.L.	3 - 0
ALBESE 1917 SSDARL	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	1 - 1
CHERASCHESE 1904	- CUMIANA SPORT	2 - 5
GIOVANILE CENTALLO 2006	- MONREGALE CALCIO	2 - 0
PANCALIERICASTAGNOLE	- NICHELINO F.C. S.S.D.	1 - 3
SAVIGLIANESE FBC 1919	- PEDONA BORGO S.D.	3 - 0
VILLARBASSE	- PINEROLO	1 - 0

GIRONE D - 6 Giornata - A		
ARQUATESE VALLI BORBERA	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 0
CARRARA 90	- BEPPE VIOLA CALCIO	7 - 4
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- ACQUI F.C. SSDARL	3 - 1
MIRAFIORI A.S.D.	- CHIERI	1 - 2
OVADESE SSDARL	- PSG SSDARL	1 - 2
SISPORT S.P.A.	- SALE	2 - 0
SPARTAK SAN DAMIANO	- BSR GRUGLIASCO ASD	2 - 2

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- LUPETTI BIANCHI TRINO	5 - 0
BORGOSESIA CALCIO	- UNION NOVARA	2 - 2
CAMERI CALCIO	- BRIGA	6 - 0
GATTINARA F.C.	- LA VISCHESE	3 - 2
(1) STRAMBINESE 1924	- DUFOUR VARALLO	2 - 3

(1) - disputata il 07/11/2026

GIRONE B - 7 Giornata - A		
ALPIGNANO	- V.D.A. CHARVENSOD	1 - 2
(1) BARCANOVA CALCIO	- CUMIANA SPORT	3 - 1
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- ACADEMY VANCHIGLIA	1 - 2
RIVER PLAINE	- DORINA	5 - 1
VANCHIGLIA 1915	- G.A.R. REBAUDENGO	4 - 2
(1) VENARIA REALE	- NICHELINO F.C. S.S.D.	1 - 3

(1) - disputata il 07/11/2026

GIRONE C - 7 Giornata - A		
ARQUATESE VALLI BORBERA	- VALENZANA MADO SSD.AR.L.	4 - 3
ASCA ALESSANDRIA	- CENISIA A R.L.	1 - 0
BEPPE VIOLA CALCIO	- SALE	4 - 2
GASSINOSANRAFFAELE	- MIRAFIORI A.S.D.	2 - 7
LUCENTO	- ALESSANDRIA CALCIO1912 US	4 - 1
POL. RAPID DI TORINO	- CARRARA 90	0 - 4

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	- A.S.D. STEAUA TORINO	3 - 1
AREA CALCIO ALBA ROERO	- TOP FIVE S.R.L.	1 - 5
ATLETICO TAURINENSE	- POL LIBERTAS ANTIGNANO	4 - 6
FUCSIA NIZZA	- ONNISPORT CLUB	3 - 0
FUTSAL BUSCA	- VALDOSTANA	8 - 5
FUTSAL CLUB SANTHIA	- FUTSAL SAVIGLIANO	6 - 6

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	1 - 3
CAVAGLIA	- LEINI 96	3 - 7

CSF V-MAT C 5	- NOVARA CALCIO A 5	2 - 6
DD MOTORS FUTSAL A.S.D.	- FUTSAL BORGO TICINO	8 - 1
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	5 - 5
LISONDRIA	- COSSATESE	6 - 3
SANREMO 72	- CANTARANA	5 - 1

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
(1) A.S.D. CITTA DI COSSATO	- AOSTA CALCIO 511	3 - 12
(2) GSM FUTSAL A.S.D.	- A.S.D. TOP FIVE BIELLA	8 - 2
(1) ROMENTINO C5 ASD	- PRO VERCELLI C5	8 - 4
SAINT VINCENT CHATILLON	- PRO IVREA CALCIO S.C.	5 - 6
(2) SERMIG	- ACADEMY VENARIA FUTSAL	1 - 6

(1) - disputata il 07/11/2026
(2) - disputata il 06/11/2026

GIRONE B - 5 Giornata - A		
A.S.D. C.U.S. TORINO	- AURORA SAN GILLIO	4 - 0
(1) AQUILA ASD	- CASTELNUOVO A.S.D.	4 - 3
(2) L&D MONFERRATO ADVENTUR	- FUTSAL SAN DAMIANO	4 - 1
(3) LA NUOVA SPORTIVAGROSSE	-DORINA	3 - 8
ASD TOP FIVE FUTSAL LANZO	-A.S.D. L4L TAURUS	3 - 5

(1) - disputata il 07/11/2026
(2) - disputata il 08/11/2026
(3) – disputata il 10/11/2026

GIRONE C - 5 Giornata - A		
AURORA NICHELINO	- C.B. SPORT CARAMAGNA	5 - 2
(1) CH4 SPORTING CLUB	- AMICI DEL DON BOSCO	2 - 4
POLISPORTIVA PASTA	- SANTANNA A.S.D.	5 - 9
SPORTING LG S.S.D. A RL	- POLISPORTIVA BARDONECCHIA	1 - 7
OLIMPIC SALUZZO 1957	- BRICHERASIO BIBIANA	4 - 8

(1) - disputata il 06/11/2026

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- AREA CALCIO ALBA ROERO	0 - 4
(1) IVREA CANAVESE FEMMINILE	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	5 - 3
LEINI 96	- AURORA NICHELINO	2 - 1
(1) PRO VERCELLI C5	- ATLETICO TAURINENSE	0 - 10
SANTA RITA FUTSAL	- GONZAGA S.S.D.A.R.L.	1 - 4
(1) U.S. SAINT PIERRE	- ELLEDI FC SSD RL	1 - 7

(1) - disputata il 09/11/2026

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REG. MASCH

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	5 - 2
DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	- U.S. BORGONUOVO SETTIMO	10 - 0
FONTA C5	- LISONDRIA	3 - 2

GIRONE B - 5 Giornata - A		
CH4 SPORTING CLUB	- POLISPORTIVA BARDONECCHIA	14 - 2
(1) POLISPORTIVA PASTA	- FUTSAL SAVIGLIANO	5 - 3
SANTANNA A.S.D.	- TOP FIVE S.R.L.	3 - 3

(1) - disputata il 07/11/2026

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- ACF BIELLESE	1 - 2
CIT TURIN LDE	- VILLASTELLONE CARIGNANO	2 - 6
FOOT BALL CLUB RIVESE	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	5 - 0
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	1 - 5
RACCO 86	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	0 - 3

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- UNION NOVARA	2 - 2
(1) AOSTA CALCIO 511	- IVREA CANAVESE FEMMINILE	0 - 2
BORGO VITTORIA CIT TURIN	- POLISPORTIVA GARINO	0 - 6
MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	- RIVER PLAINE	4 - 3
OVADESE SSDARL	- BAVENO STRESA SSD A RL	1 - 1
SAN GIORGIO GSD	- BUTTIGLIERESE 95	0 - 5

(1) - disputata il 06/11/2026

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- QUARONESE	5 - 2
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- VILLASTELLONE CARIGNANO	1 - 0
IVREA CANAVESE FEMMINILE	- MAPPANESE	13 - 0
TORINO F.C. S.P.A.	- ACCADEMIA BORGOMANERO	4 - 1

CAMPIONATO REGIONALE U17 - PRIMA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A		
ASTI	- BIELLESE 1902	5 - 3
CENISIA A R.L.	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	4 - 2
GIOVANILE CENTALLO 2006	- SPAZIO TALENT SOCCER	5 - 1
LASCARIS 1954 ASD	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 0
PRO EUREKA	- CHISOLA CALCIO	2 - 2
SISPORT S.P.A.	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	0 - 3
VANCHIGLIA 1915	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	3 - 2
VOLPIANO PIANESE	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 1

CAMPIONATO REGIONALE U17 - SECONDA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- NOVESE A.S.D.	1 - 1
ACQUI F.C. SSDARL	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	3 - 0
ALESSANDRIA CALCIO1912 US	- CRESCENTINESE	5 - 1
CARROSIO CALCIO	- JUVENTUS DOMO	2 - 1
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- DERTHONA FBC 1908	1 - 5
GOZZANO SSDRL	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	2 - 4
IVREA CALCIO ASD	- BULE'BELLINZAGO	4 - 1

GIRONE B - 8 Giornata - A		
AYGREVILLE CALCIO	- DORINA	6 - 2
BORGARO AUTOINGROS	- GASSINOSANRAFFAELE	4 - 0
G.A.R. REBAUDENGO	- PIANEZZA	0 - 1
MAPPANESE	- VALLORCO	4 - 1
POL. PARADISO COLLEGNO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	1 - 2
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- LUCENTO	1 - 6
ROSTA CALCIO	- A.S.D. ATLETICO C.B.N.	1 - 5

GIRONE C - 8 Giornata - A		
CARIGNANO A.S.D.	- POLISPORTIVA GARINO	1 - 2
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- VINOVO SPORT EVENTS	2 - 2
MIRAFIORI A.S.D.	- MONREGALE CALCIO	1 - 0
PEDONA BORGO S.D.	- CHIERI	2 - 0
PINEROLO	- SANTENA 2014	6 - 1
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- BEPPE VIOLA CALCIO	5 - 1
SALICE	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	1 - 1

CAMPIONATO REGIONALE U16 - PRIMA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A		
ASTI	- 1924 SUNO F.C.D.	4 - 3
BAVENO STRESA SSD A RL	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	4 - 0
LASCARIS 1954 ASD	- CHISOLA CALCIO	2 - 4
LUCENTO	- PRO EUREKA	1 - 2
PINEROLO	- SISPORT S.P.A.	0 - 4
VANCHIGLIA 1915	- MOREVILLA	1 - 0
VOLPIANO PIANESE	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	4 - 0

CAMPIONATO REGIONALE U16 - SECONDA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
ALESSANDRIA CALCIO1912 US	- ACCADEMIA BORGOMANERO1	4 - 3
BULE'BELLINZAGO	- JUVENTUS DOMO	2 - 0
CRESCENTINESE	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	0 - 1
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- CAPRIATESE	1 - 2
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- ARQUATESE VALLI BORBERA	0 - 2
SCA ASTI	- CAMERI CALCIO	0 - 2

GIRONE B - 8 Giornata - A		
AYGREVILLE CALCIO	- RIVER PLAINE	1 - 3
CARRARA 90	- ACADEMY LASCARIS ASD	1 - 2
G.A.R. REBAUDENGO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	3 - 0
(1) RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- A.S.D. ATLETICO C.B.N.	1 - 2
ROSTA CALCIO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	2 - 0
(1) USD CASELETTE APS	- IVREA CALCIO ASD	0 - 3
V.D.A. CHARVENSOD	- ALPIGNANO	3 - 4

(1) - disputata il 08/11/2026

GIRONE C - 8 Giornata - A		
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- LUSERNA	5 - 2
BARRACUDA	- SALUZZO	1 - 2
CENISIA A R.L.	- BISALTA	6 - 0
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- AREA CALCIO ALBA ROERO	3 - 2
MONREGALE CALCIO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	1 - 2
POLISPORTIVA GARINO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	0 - 3
PSG SSDARL	- ALBESE 1917 SSDARL	2 - 1

CAMPIONATO REGIONALE U15 - PRIMA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	4 - 3
BIELLESE 1902	- PRO EUREKA	1 - 2
BORGARO AUTOINGROS	- 1924 SUNO F.C.D.	1 - 3
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	3 - 1
CHISOLA CALCIO	- VOLPIANO PIANESE	0 - 0
LUCENTO	- CIRIE CALCIO 1946	3 - 1
SALUZZO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	3 - 0
SISPORT S.P.A.	- LASCARIS 1954 ASD	0 - 3

CAMPIONATO REGIONALE U15 - SECONDA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
ARONA CALCIO	- SPARTA NOVAROMENTINO SRL	1 - 3
ASTI	- BAVENO STRESA SSD A RL	5 - 0
BULE'BELLINZAGO	- SCA ASTI	1 - 1
DERTHONA FBC 1908	- ACCADEMIA BORGOMANERO	4 - 2
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- AREA CALCIO ALBA ROERO	1 - 0
SPARTAK SAN DAMIANO	- ARQUATESE VALLI BORBERA	3 - 1
UNION NOVARA	- ALESSANDRIA CALCIO1912 US	2 - 1

GIRONE B - 8 Giornata - A		
ACADEMY LASCARIS ASD	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	3 - 0
ALPIGNANO	- ROSTA CALCIO	5 - 1
CHIERI	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	0 - 1
FOOTBALL CLUB VOLPIANO	- IVREA CALCIO ASD	1 - 0
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- G.A.R. REBAUDENGO	0 - 2
V.D.A. CHARVENSOD	- PSG SSDARL	2 - 1
VANCHIGLIA 1915	- POL. PARADISO COLLEGNO	3 - 1

GIRONE C - 8 Giornata - A		
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- PIAZZA	1 - 5
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- BOVES MDG CUNEO	6 - 1
INFERNOTTO CALCIO	- OLIMPIC SALUZZO 1957	2 - 1
MONREGALE CALCIO	- SALICE	0 - 0
NONE	- CHERASCHESE 1904	5 - 1
SAN GIORGIO TORINO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	3 - 4
SPAZIO TALENT SOCCER	- PINEROLO	3 - 1

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
BAVENO STRESA SSD A RL	- DERTHONA FBC 1908	1 - 0
(1) BIELLESE 1902	- ALESSANDRIA CALCIO1912 US	1 - 2
CAMERI CALCIO	- ACCADEMIA BORGOMANERO	3 - 2
CANNOBIESE 1906	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	0 - 4
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- 1924 SUNO F.C.D.	0 - 7
DUFOUR VARALLO	- IVREA CALCIO ASD	0 - 7
NOVESE A.S.D.	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	2 - 2

(1) - disputata il 07/11/2026

GIRONE B - 3 Giornata - A		
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- LASCARIS 1954 ASD	0 - 2
(1) PRO EUREKA	- USD CASELETTE APS	2 - 1
(1) QUINCINETTO TAVAGNASCO	- ALPIGNANO	1 - 4
RIVER PLAINE	- CALCIO SETTIMO	0 - 4
V.D.A. CHARVENSOD	- DRUENTINA	2 - 2
VENARIA REALE	- BORGARO AUTOINGROS	0 - 0
(1) VOLPIANO PIANESE	- ROSTA CALCIO	5 - 2

(1) - disputata il 07/11/2026

GIRONE C - 3 Giornata - A		
(1) ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- MONREGALE CALCIO	3 - 2
CHERASCHESE 1904	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	0 - 4
CUMIANA SPORT	- BISALTA	3 - 2
(1) PEDONA BORGO S.D.	- CHISOLA CALCIO	0 - 7
(1) PINEROLO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	2 - 3
SALUZZO	- PANCALIERICASTAGNOLE	2 - 0
(1) VINOVO SPORT EVENTS	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 0

(1) - disputata il 07/11/2026

GIRONE D - 3 Giornata - A		
ALBESE 1917 SSDARL	- CIT TURIN LDE	3 - 1
(1) CARRARA 90	- VIANNEY	0 - 2
CHIERI	- ASTI	1 - 0
LUCENTO	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	1 - 0
MIRAFIORI A.S.D.	- S.D. SAVIO ASTI	3 - 2
(1) PSG SSDARL	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	0 - 1
SCA ASTI	- SISPORT S.P.A.	1 - 3

(1) - disputata il 07/11/2026

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- AOSTA CALCIO 511	0 - 2
MAPPANESE	- CIT TURIN LDE	0 - 2
(1) PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- UNION NOVARA	3 - 5
VENARIA REALE	- IVREA WOMEN ASD APS	3 - 4

(1) - disputata il 07/11/2026

GIRONE B - 6 Giornata - A		
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- MONCALIERI WOMEN SSDARL	3 - 3
(1) BUTTIGLIERESE 95	- SCA ASTI	2 - 2
(1) POLISPORTIVA GARINO	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	1 - 2
SAVI WOMEN ACADEMY	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	3 - 1

(1) - disputata il 07/11/2026

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
BAGNELLA CALCIO 1972	- IVREA CANAVESE FEMMINILE	1 - 5
BAVENO STRESA SSD A RL	- COSSATESE	8 - 0
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- SANT ALESSANDRO A.S.D.	1 - 3
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- PONDERANO	7 - 0
(1) QUARONESE	- UNION NOVARA	4 - 3

(1) - disputata il 07/11/2026

GIRONE B - 6 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- SAN GIORGIO GSD	6 - 3
(1) AOSTA CALCIO 511	- CIT TURIN LDE	3 - 1
(1) IVREA WOMEN ASD APS	- RIVER PLAINE	6 - 2
TETTI FRANCESI RIVALTA	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	2 - 0

(1) - disputata il 07/11/2026

GIRONE C - 6 Giornata - A		
(1) ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- VENARIA REALE	1 - 1
OVADESE SSDARL	- MONCALIERI WOMEN SSDARL	0 - 3
POLISPORTIVA GARINO	- ELLEDI FC SSD RL	2 - 1

(1) - disputata il 07/11/2026

CAMPIONATO UNDER 17 C5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
AOSTA CALCIO 511	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	5 - 1
L 84 S.S.D. S.R.L.	- SERMIG	6 - 1
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- ASD TOP FIVE FUTSAL LANZO	0 - 9

GIRONE B - 4 Giornata - A		
DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	- ELLEDI FC SSD RL	3 - 8
ORANGE FUTSAL ASTI	- CH4 SPORTING CLUB	2 - 1
TOP FIVE S.R.L.	- CANTARANA C5	7 - 0

CAMPIONATO UNDER 15 C5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
CH4 SPORTING CLUB	- L 84 S.S.D. S.R.L.	0 - 4
ELLEDI FC SSD RL	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	2 - 2
(1) FONTA C5	- POLISPORTIVA PASTA	2 - 1

(1) - disputata il 07/11/2026

GIRONE B - 4 Giornata - A		
ATLETICO TAURINENSE	- ORANGE FUTSAL ASTI	0 - 9
CANTARANA C5	- ASD TOP FIVE FUTSAL LANZO	5 - 1
FUCSIA NIZZA	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	2 - 7
(1) SERMIG	- TOP FIVE S.R.L.	0 - 4

(1) - disputata il 07/11/2026

Delibera Giudice Sportivo

CAMPIONATO REGIONALE U16 - PRIMA SERIE

GARE DEL 07/11/2026

GIRONE A - 11 Giornata - A			
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- GIOVANILE CENTALLO 2006		D

- **GARE RINVIATE PER IMPRATICABILITA' DEI TERRENI DI GIOCO**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE E
PIOSSASCO – AIRASCHESE 1972

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 SECONDA SERIE – GIRONE A
CANELLI 1922 - BIELLESE 1902

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE – GIRONE C
SAVI WOMEN ACADEMY - FREEDOM FC S.S.D. A R.L.

- **GARA RINVIATA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - GIRONE F
CORTEMILIA – SAN LUIGI SANTENA

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, coadiuvato dai sostituti Avv. Marco Bertuzzi, Dott.ssa Sabina Motzo, Avv. Marco Maria Schiavone, Avv. Nadia Di Brita assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 10 e 11 Novembre 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/11/2026

CIMA MASSIMILIANO (ACCADEMIA BORGOMANERO1961)

Allontanato dal campo per proteste

SACCONE DAVIDE (POLISPORTIVA GAVIESE 1920)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 19/11/2026

BALLUARDO RAFFAELE (DRUENTINA)

Allontanato dal campo per proteste

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DE SANTI MAURIZIO (CHIERI)

per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro, verso il quale rivolge anche insulti discriminatori per condizione psicofisica

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOUCHBIKA ZAKARIA (CALCIO SETTIMO)

Nel corso di una azione di gioco colpiva con una gomitata al volto un giocatore avversario

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCO GABRIEL	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	MODENA TOMMASO	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)
MAGONARA DAVID	(DRUENTINA)	OROFINO ORAZIO	(DRUENTINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIELLER ANDRE	(AYGREVILLE CALCIO)	PERINI ALESSANDRO	(BAVENO STRESA SSD A RL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAMMARELLA VINCENZO	(BORGARO AUTOINGROS)	PRYKHODKO VIKTOR	(CALCIO SETTIMO)
VALENTINI FEDERICO	(CHIERI)	DI BARI MARCO	(DRUENTINA)
PIRETRO GIOELE	(PRO DRONERO)	TUNINETTI ANDREA	(PRO DRONERO)
MANASIEV ZDRAVKO	(SPARTAK SAN DAMIANO)		

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 PINEROLO
Per la grave condotta di alcuni sostenitori i quali, a seguito di una mass confrontation risoltasi nell'immediatezza sotto le tribune, sputavano e cercavano di colpire un giocatore della squadra avversaria che era intervenuto per sedare gli animi.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/11/2026

RAIMONDI STEFANO (ARQUATESE VALLI BORBERA)

Per proteste.

MOLLI ALBERTO (LUCENTO)

Per proteste

TARSITANO FRANCESCO (SANTOSTEFANESE)

Per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SALVATIERRA NICOLAS (CAVOUR)

Per aver commesso un grave fallo di gioco e per la successiva condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

BERTOLINO LUCA (S.SEBASTIANO)

Per condotta irriguardosa nei confronti della terna arbitrale a seguito dell'assegnazione del rigore avvenuto all'ultimo minuto di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALLO GIUSEPPE VALERI	(BULE'BELLINZAGO)	BALDIZZONE GIANLUCA	(CANELLI 1922)
MUTTI ALESSANDRO	(CASTELLAZZO B.DA)	SALVOLDI DARWIN	(CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)
ADAN IMAN AWEYS	(MONFERRATO)	AIELLO ANTONIO	(PANCALIERICASTAGNOLE)
MENSITIERI MATTEO	(PANCALIERICASTAGNOLE)	CATANZARITI MARIO	(SALE)
DELTA SIMONE	(SPORTING CLUB BEIBORG ASD)	FILIPPONE IVAN	(V.D.A. CHARVENSOD)
BORIN GIORGIO	(VILLARBASSE)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARBERO THOMAS (S.SEBASTIANO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BISEFFI GIANLUCA	(BARCANOVA CALCIO)	LAGANA ALEX	(CAVOUR)
NIGRA RICCARDO	(CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)	CANINO ALESSANDRO	(LUPETTI BIANCHI TRINO)
CERUTI DAVIDE	(OLIMPIA SANTAGABIO 1948)	PALLARA CHRISTIAN	(PEDONA BORGO S.D.)
ASTRUA FEDERICO	(S.SEBASTIANO)	ROSTAGNO NICOLO	(VALLE VARAITA CALCIO)
XHUMAQI XHELAL	(VDL FIANO PLUS)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

REKA KRISTIAN	(ANNONESE)	DE PAOLI DANIEL	(CALCIO MATHI)

CONTRAFATTO RICCARDO	(CANELLI 1922)	QUATTROCCHI ALBERTO	(CAVOUR)
CERESERO ALESSIO	(CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)	BIANCHI EDOARDO	(GATTINARA F.C.)
GRAMUGLIA ANDREA GIUSEPPE	(MIRAFIORI A.S.D.)	BARISONE GEREMIA	(MONFERRATO)
MILANI EMILO	(MONTANARO)	MUSSO FRANCESCO	(PANCALIERICASTAGNOLE)
GARBEROGLIO ERIC	(POL. FRUGAROLESE)	MOLETTO FRANCESCO	(POL.AD UNION BB VALLESUSA)
BOSIO RAFFAELE	(S.SEBASTIANO)	MAZZOCCA ALEX	(SALE)
LOCATELLI CRISTIAN CESARE	(UNION NOVARA)	COMENTALE ALESSANDRO	(V.D.A. CHARVENSOD)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 7/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI MARCO DAVIDE (SAN MAURIZIO C.SE)

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 MOMO ATLETICO CALCIO
Per il comportamento ingiurioso e aggressivo mantenuto per tutta la durata della gara nei confronti dell'arbitro dai propri sostenitori e per la mancata vigilanza degli spogliatoi e in particolare di quello dell'arbitro che ha trovato un piatto di pasta sporco di sugo all'interno della doccia ed ha ricevuto diversi getti di acqua fredda dalla finestrella mentre faceva la doccia.

Euro 200,00 POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.
Per il comportamento ingiurioso da parte di alcuni suoi sostenitori durante tutto il corso della gara.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 1/12/2026

COTTONE ALESSANDRO (LIBARNA)

Per essere entrato sul terreno di gioco senza permesso ed avere rivolto all'arbitro e ad un avversario espressioni intimidatorie e minacciose

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/11/2026

PELLEGRINO DANILO (VALVERMENAGNA)

Per essersi rivolto con frasi irrispettose verso un giocatore avversario

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/11/2026

BERETTI GIANPIERO (PERTUSA)

Espulso per doppia ammonizione

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ANDREUTTO SIMONE (F.C. PIOSSASCHESE ASD)

In occasione di mass confrontation il giocatore prendeva parte attiva agli episodi di violenza e in particolare colpiva ripetutamente, mediante diversi pugni, più calciatori della squadra avversaria.

CAFA ERIC (NICHELINO F.C. S.S.D.)

In occasione di mass confrontation il giocatore prendeva parte attiva agli episodi di violenza e in particolare colpiva ripetutamente, mediante diversi pugni, più calciatori della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

POI RICCARDO (MOMO ATLETICO CALCIO)

Espulso per le eccessive proteste e per avere usato espressione blasfema ed espressioni ingiuriose e minacciose, ha proseguito con il suo comportamento irriguardoso, ritardando l'uscita dal campo, urlando in modo esagerato irrispettoso e minaccioso prendendo a calci la rete della recinzione del terreno di gioco, la porta del proprio spogliatoio e il muro, utilizzando ulteriormente altra espressione blasfema

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHORNYAVSKYY EUGENIY (FBC OZZANO 1919 RONZONESE)

per avere colpito deliberatamente un avversario con un calcio a gioco fermo per reazione ad un fallo subito.

CARUSO MATTEO (LIBARNA)

Per avere tentato di colpire con un pugno un giocatore avversario a gioco fermo.

MARTEDDU CHRISTIAN (LIVORNO FERRARIS BIANZE)

Per essersi rivolto in modo irriguardoso nei confronti dell'arbitro

RENACCO ALESSANDRO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

Espulso per doppia ammonizione ha utilizzato frasi irriguardose nei confronti dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TROTTA GABRIELE	(BORGO VITTORIA CIT TURIN)	NIELI FRANCESCO	(BORGOLAVEZZARO)
BARBASSO BENEDETTO	(CASSINE)	DEGIOANNI FRANCESCO	(CASSINE)
GILOTTO NICOLO	(CIRIE CALCIO 1946)	RAELI DANIEL	(F.C. PIOSSASCHESE ASD)
GURGONE RICCARDO	(LIBARNA)	CERCHIO CHRISTIAN	(MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)
TRISOLINO FABRIZIO	(PERTUSA)	TORTA MATTEO	(PONDERANO)
MANTOVANI ALESSIO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	PASTE ALDO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
BARKICI KASTRIOT	(SALICE)	ASTERITI MATTIA	(TORINESE 1894 ASD)
BRIGNONE MATTEO	(VAL MAIRA)	SOUMAHORO MOUSSA	(VALVERMENAGNA)
DICICCIO DAVIDE	(VINOVO SPORT EVENTS)	BOLOGNA PAOLO	(VIRTUS VILLADOSSOLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIANCHI GUGLIELMO	(CARPIGNANO)	RISSO LUCA	(CASELLE CALCIO)
CAMARA MOHAMED	(CIRIE CALCIO 1946)	GAROFALO LUCA	(GASSINOSANRAFFAELE)
TORTA MATTEO	(PONDERANO)	BELLAN TOMMASO	(QUARONESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BATTAGLIA SAMUELE	(BORGOLAVEZZARO)	ZANETTI NICOLAS	(CANNOBIESE 1906)
BELLINGERI EDOARDO	(CASSINE)	MYRTA ALAN	(CASSINE)
USAI SAMUELE	(CASSINE)	FACCO LORENZO	(CRESCENTINESE)
MOIZO TOMMASO	(CROCETTA CALCIO ASD)	DI CIANCIA ALESSANDRO	(CUMIANA SPORT)
PASSERA SAMUELE	(DON BOSCO ASTI)	PETRUCCIO ANDREA	(FELIZZANO 1920)
LUCIANO MASSIMO	(G.A.R. REBAUDENGO)	BASYONY AYMAN HAMZA	(INFERNOTTO CALCIO)
BUREI GIOVANNI	(MAPPANESE)	SHTEMBARI LEDJO	(ORBASSANO CALCIO)
CAVAGLIERI STEFANO	(POLISPORTIVA GARINO)	LAMBERTO SAMUELE	(RORETESE 1975)
DI BELLA FILIPPO	(TORINESE 1894 ASD)	LALA DANIELE	(VINOVO SPORT EVENTS)
MULTARI ANDREA	(VINOVO SPORT EVENTS)		

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CARAGLIO CALCIO
Per il comportamento dei propri sostenitori che per buona parte dell'incontro intonavano cori offensivi verso l'arbitro

Euro 100,00 PIAZZA
Per il comportamento dei propri sostenitori che, per buona parte dell'incontro, intonavano cori offensivi verso l'arbitro

Euro 50,00 CASALE CORTE CERRO
Per aver aperto i cancelli durante una situazione di mass confrontation (seppur a gara terminata) consentendo l'ingresso di soggetti estranei.

Euro 50,00 SANTHIA 1903
Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale che difettava dell'acqua calda per la doccia.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/11/2026

ADDARI GIORGIO	(POLISPORTIVA CHIANOCCO)	B.

Per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/11/2026

GRILLO LEONARDO	(SAN PAOLO TORINO)

Per gli insulti proferiti all'arbitro al fine di protestare per il suo operato tecnico.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 17/11/2026

BUGATTI MIRKO	(CASALE CORTE CERRO)

Per proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/11/2026

FAZZOLARI DANIELE	(PROMO SPORT TEAM)

Per la condotta gravemente irriguardosa tenuta nei confronti dell'arbitro consistita nel protestare urlando contro di lui in un faccia a faccia e per aver volontariamente rallentato la ripresa del gioco dopo essere stato allontanato dal campo per la doppia ammonizione ricevuta.

SQUALIFICA FINO AL 26/11/2026

DUTTO NICOLA (SAN CHIAFFREDO)

Al termine dell'incontro, l'allenatore teneva nei confronti dell'arbitro una condotta oppositiva e latamente minacciosa

SQUALIFICA FINO AL 17/11/2026

VENTRUTI SAVERIO (VIRTUS CENISIA)

Per il comportamento scorretto tenuto durante la gara non cessato nonostante i richiami e per il quale riceve una doppia ammonizione.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 8/ 1/2027

MATEIUC IONUT ADRIAN (POL. ROCCA GRIMALDA ASD)

Dopo aver fischiato un fuorigioco, il dirigente rivolgeva espressione ingiuriosa e mentre l'arbitro stava per mostrargli il cartellino rosso, lui entrava in campo e tentando di aggredirlo, poi fermato a fatica da un altro dirigente.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARZOLI STEFANO (POL. ROCCA GRIMALDA ASD)

Per avere tentato deliberatamente di colpire con un calcio un avversario con palla lontana.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SILVESTRI MIRKO	(A.C.BOSCHESE A R.L.)	BUNGU ANDREA	(BENESE)
MAZOUF AABAS	(CASTELLETTESE CALCIO 14)	SOLOPERTO LEONARDO	(LEONIDAESPERANZA)
SULTANA MARIO UGO	(MORNESE OLTREGIOGO)	BENNATI MANUEL	(ONNISPORT CLUB)
CALVO ALESSANDRO	(PECETTO)	ORSI FRANCESCO	(PIAZZA)
BOSCO GIANPAOLO	(POLISPORT CASTAGNOLE)	MARINO SIMONE	(POLISPORTIVA B. CHIANOCCO)
PESCE MARCO	(POLISPORTIVA VALMALONE)	TASSONE ALESSIO	(SAN CHIAFFREDO)
TASSONE GABRIELE	(SAN CHIAFFREDO)	CUSUMANO ROCCO GIUSEPPE	(SANTHIA 1903)
VICARIO MATTEO	(STRAMBINESE 1924)	LANZETTA GIUSEPPE	(VALCHIUSELLA)
TOMATIS SIMONE	(VALTANARO CALCIO-BAGNASCO)	PERNICE EDOARDO	(VIANNEY)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GUIMESSA TSIBANGO EXAUCE DEMUKE	(ACCADEMIA CALCIO ALBA)

Per aver colpito con un calcio un giocatore avversario.

GUERRA ELIA	(CASALE CORTE CERRO)

Per condotta violenta consistita nell'aver tirato per i capelli un giocatore avversario tirandolo verso di sè, il tutto a fine gara durante una mass confrontation.

SALSA MATTEO	(PERNATESE 1928)

Per aver colpito un avversario con le mani al volto durante una mass confrontation.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VERANO JACOPO	(ASD MANTA CALCIO)	LA MARCA VINCENZO	(ATLETICO ROBASSOMERO)
GALLETTO LORENZO	(OLIMPIC SALUZZO 1957)	RESCINITO RICCARDO	(PERNATESE 1928)
IACHI ANTONIO	(PONT DONNAS 2021)	ACOSTA ORDONEZ CARLO STEFANO	(S.ROCCO)
ANSALDI MATTEO	(SAN BIAGIO)	CHIARTANO ANDREA	(VALCHIUSELLA)
REALINI ANDREA	(VOLUNTAS SUNA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DEMASI MICHAEL	(AOSTA CALCIO 511)	ROSSI SAVERIO	(AOSTA CALCIO 511)
LAZZARONE PIETRO	(BARRACUDA)	DELPIANO DAVID	(BENESE)
GIUFFRIDA SEBASTIANO	(BRICHERASIO BIBIANA)	YAO ARNAU BOUAUD	(CAPRIE GREEN CLUB CSA)
GITTO GIUSEPPE DAVIDE	(CIT TURIN LDE)	PONZI RICCARDO	(DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)
MASSARA GABRIELE	(MEZZOMERICO CALCIO)	NADALIN GIACOMO	(OLYMPIC COLLEGNO)
RASO LORENZO	(PERNATESE 1928)	GIANNA GABRIELE	(POLISPORTIVA B. CHIANOCCO)
MATACCHIONE FEDERICO	(POLISPORTIVA GARINO)	PACE GIUSEPPE	(POLISPORTIVA MONTATESE)
ROSSI FRANCESCO	(POLISPORTIVA U.S. TRINITA)	NICOLA FEDERICO GIOVAN	(RESISTENZA GRANATA)
MENDY THEODORE YACINT	(RIVIERA D ORTA)	VANTI SIMONE	(RIVIERA D ORTA)
BORDET ALESSIO	(SAINT VINCENT CHATILLON)	FASANO TOMMASO	(SAN GIUSEPPE RIVA)
CENCI FABIO	(SAN PAOLO TORINO)	MUSSINO MASSIMO	(SAN PAOLO TORINO)
DHAFFAR ADAM	(SANTHIA 1903)	DE BENEDICTIS MARIO	(SETTIMO ACADEMY SSD A RL)
REZK RAMY	(SETTIMO ACADEMY SSD A RL)		

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 7/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/11/2026

ARCIUOLO ENRICO (MONREGALE CALCIO)

per condotta irrispettosa verso l'arbitro a fine gara

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/11/2026

PAGANI CORRADO (ACCADEMIA BORGOMANERO1961)

allontanato dal campo per proteste

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/11/2026

FERARU VASILE (SPARTAK SAN DAMIANO)

per condotta irrispettosa verso l'arbitro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PUCCI ALESSANDRO (ACQUI F.C. SSDARL)

per condotta violenta nei confronti di un avversario che colpiva con un calcio

MONTEMURRO PIETRO (BSR GRUGLIASCO ASD)

per condotta violenta nei confronti di un avversario colpito con una testata senza procurare danni

VICO ALESSANDRO (SPARTAK SAN DAMIANO)

per condotta violenta nei confronti di un avversario colpito con una testata senza procurare danni

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CRAVERO FEDERICO	(CHERASCHESE 1904)	LAGRASTA RAFFAELE	(JUVENTUS DOMO)
LAVIGNA GABRIELE	(PANCALIERICASTAGNOLE)	BAGAYOGO DAEL OMAR	(PEDONA BORGO S.D.)
ABBURA FRANCESCO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LO GRECO ELIA	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	MAIELLO NICOLO	(ACQUI F.C. SSDARL)
MEREU GIOVANNI	(BARCANOVA CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PUCCI ALESSANDRO	(ACQUI F.C. SSDARL)	CINARDO MATTIA	(LA NUOVA LANZESE)
RASORE NICOLO	(MONREGALE CALCIO)	PILECI SIMONE	(VENARIA REALE)

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 1/11/2026

Gara UNION NOVARA - GATTINARA F.C.

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il ricorso relativo all'incontro GATTINARA - UNION NOVARA valevole per il Campionato Under 18 Regionale, incontro del 1 novembre 2026, a mezzo del quale la società ricorrente UNION NOVARA lamenta come la squadra avversaria abbia effettuato 6 sostituzioni durante il corso della partita.

La società GATTINARA si costituiva evidenziando le proprie ragioni sia in procedura che nel merito.

In buona sostanza, la ricorrente ha utilizzato il tempo concesso al preavviso anche per formulare il ricorso, così predisponendo una procedura corretta; di poco momento poi l'eccezione che riguarda la sottoscrizione, poiché il ricorso proviene da una pec e si può ritenere correttamente espressa la volontà apicale dell'ente.

Dagli atti invece non risulta essere stata versata la tassa di ricorso, rendendolo così il ricorso inammissibile.

Ad ogni modo, nel proprio referto l'arbitro evidenzia come le sostituzioni effettuate dal GATTINARA siano state quattro e non sei (i giocatori con i numeri 18, 20, 14 e 19 sono subentrati rispettivamente a quelli numerati con le casacche 4, 10, 9 e 7).

Alla luce delle dette considerazioni, così si

DELIBERA

- che il ricorso viene dichiarato inammissibile per il mancato versamento della prescritta tassa;

- ai sensi dell'art. 66 lett. a) CGS, di respingere comunque il ricorso;

- di omologare il risultato conseguito sul campo:

UNION NOVARA - GATTINARA 0-0

Si dispone di richiedere alla società ricorrente l'importo della tassa di accesso alla giustizia sportiva.

GARE DEL 7/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/11/2026

TORASSO MARCO	(VENARIA REALE)

per aver pronunciato una espressione blasfema

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CASETTO CRISTIAN (BARCANOVA CALCIO)

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 SALE
per il comportamento ingiurioso dei propri sostenitori

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/12/2026

ABAZAJ JULIAN (BRIGA)

Il dirigente veniva espulso per aver profferito insulti al direttore di gara; dopo il provvedimento rivolgeva all'arbitro ulteriori frasi minacciose, fino a che veniva allontanato da altri tesserati

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/11/2026

FAZIO SALVATORE (G.A.R. REBAUDENGO)

per comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/11/2026

VOLTA STEFANO (BRIGA)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa verso l'arbitro

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/11/2026

DAGA IVAN (ARQUATESE VALLI BORBERA)

allontanato dal campo per proteste eccessive

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ASSOUL TAHA (G.A.R. REBAUDENGO)

per condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE LUCA CHRISTIAN	(ACADEMY VANCHIGLIA)	ADORNI FEDERICO	(BRIGA)
DI STEFANO FILIPPO	(POL. RAPID DI TORINO)	CAPITINI LUCA	(VALENZANA MADO SSD.AR.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

HOXHA ELVIS	(CARRARA 90)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DINUCCIO UGO	ALESSANDRO	(BEPPE VIOLA CALCIO)	BERTOLDI CARLO	(DORINA)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 6/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCORDINO BRUNO PIO	(FUTSAL BUSCA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RAILEANU IONU	GHEORGHITA	(A.S.D. STEAUA TORINO)	SIVIERO FILIPPO	(A.S.D. STEAUA TORINO)
TRENTACOSTE MARCO		(ATLETICO TAURINENSE)		

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

GARE DEL 9/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/11/2026

LICIARDI ROSARIO (AURORA SAN GILLIO)

allontanato dal campo per eccessive proteste

GARE DEL 10/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ASD TOP FIVE FUTSAL LANZO
per il mancato e/o regolare apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza acqua calda)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GARE DEL 9/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUNELLI MARTINA (U.S. SAINT PIERRE)

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GARE DEL 7/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAI CARLOTTA (VILLASTELLONE CARIGNANO)

CAMPIONATO REGIONALE U17 - PRIMA SERIE

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRATO ANDREA	(CSF QUEENCAR)	CARMAGNOLA

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOMBARDI LUCA	(ASTI)	PAUTASSI GABRIELE	(CHISOLA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NOTA GIANMARIA	(ASTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MOLINO ANDREA	(LASCARIS 1954 ASD)

CAMPIONATO REGIONALE U17 - SECONDA SERIE

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 LUCENTO
Per il comportamento di alcuni giocatori i quali, a fine gara, nel tunnel verso gli spogliatoi, colpivano ripetutamente con calci e pugni un atleta della squadra avversaria. Tale gravissima condotta proseguiva con l'intervento di altri tesserati di ambedue le squadre che continuavano a colpirsi con pugni al volto.

Euro 200,00 RIVAROLESE 1906 S.R.L.
Per la condotta dei propri tesserati, avvenuta a fine gara nel tunnel verso gli spogliatoi, in parte difensiva nei confronti di un giocatore aggredito ma in parte aggressiva a sua volta nei confronti di altri anche con colpi al volto.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 16/ 2/2027

ROMANO LUCA	(CARIGNANO A.S.D.)

Per condotta gravemente irriguardosa e minacciosa nei confronti dell'arbitro avvenuta a fine gara e consistita nell'aver preso per il polso l'arbitro e nel minacciarlo contestualmente. Anche dopo la notifica del provvedimento, lo stesso proseguiva nelle condotte intimidatorie.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 17/11/2026

CUNIBERTI VALERIO	(MONREGALE CALCIO)

Per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GJOKA BRIAN	(ACCADEMIA CASALE A R.L.)

Per essere intervenuto durante una mass confrontation insultando i giocatori avversari.

TRAVERSO EMANUELE	(NOVESE A.S.D.)

Per aver spinto con violenza un avversario contro la rete durante un'azione di gioco. A seguito di tale condotta, scaturiva una mass confrontation.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VERRA GUIDO	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)	COZZI EDOARDO	(GOZZANO SSDRL)
MARABISSO ALESSIO	(PIANEZZA)	LABATE RICCARDO	(VINOVO SPORT EVENTS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAZZA MATTIA	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

Per aver spinto violentemente un giocatore avversario, a partita terminata vicino al tunnel d'accesso agli spogliatoi. Da tale condotta scaturiva una mass confrontation grave.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCARINGELLA DAVIDE	(LUCENTO)

Per aver reagito con impeto alla spinta subita, causando una mass confrontation grave.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VETRO MATTHIEU	(ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)	GEMME LUCA	(NOVESE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LI VIGNI EDOARDO	(BEPPE VIOLA CALCIO)	GIORDANESE ALBERTO	(CRESCENTINESE)
GLISENTI STEFANO	(IVREA CALCIO ASD)	GODIO RAJI	(JUVENTUS DOMO)
ZUCOLELLA DIEGO	(ROSTA CALCIO)	AUGERI RUDY	(SANTENA 2014)

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAVALIERE ANGELICA	(MAPPANESE)	FILIPPI MARTA	(SAVI WOMEN ACADEMY)

CAMPIONATO REGIONALE U16 - PRIMA SERIE

GARE DEL 7/11/2026

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. - GIOVANILE CENTALLO 2006
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMPAGNA DARIO	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAZZAFERRO NICCOLO	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)	SANGREGORIO LEONARDO	(CHISOLA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BLASEOTTO NICCOLO	(BAVENO STRESA SSD A RL)	TERNAVASIO YURI	(CHISOLA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUEYE BABACAR	(BAVENO STRESA SSD A RL)	BERTACCHE ALEKOS MARTINO	(LUCENTO)
SPAGNOLO GIUSEPPE	(PRO EUREKA)	MAZZOTTA DAVID	(1924 SUNO F.C.D.)

CAMPIONATO REGIONALE U16 - SECONDA SERIE

GARE DEL 7/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CARRARA 90
Per aver permesso a persona non presente in distinta di raggiungere l'area degli spogliatoi arbitrali.

Euro 50,00 V.D.A. CHARVENSOD
Per il comportamento offensivo tenuto dalla propria tifoseria verso l'operato dell'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 17/11/2026

ZAPPULLA DAVIDE (BARRACUDA)

Per proteste eccessive durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARTINELLI ILMEN (JUVENTUS DOMO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

IGBOAMA PRAISE WISE (CAPRIATESE)

Per condotta violenta nei confronti dell'avversario, consistita nell'entrare a gamba tesa colpendolo al petto nell'atto di contesa del pallone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALEANO ANTONIO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)	VASCHI MARCO	(CAMERI CALCIO)
ESSOUBAI ADAM	(CAPRIATESE)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CICIO RAZVAN (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARINO ALESSANDRO	(AYGREVILLE CALCIO)	FERJANI YASSIN	(CARRARA 90)
MERNISSI ABDESSAMAD	(CARRARA 90)	VERMONTI ELIA	(DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)
SORDANO ALESSIO	(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)	EL BAITARIA ANOUAR	(MONREGALE CALCIO)

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/11/2026

COSENTINO STEFANO (IVREA CALCIO ASD)

Per continue e reiterate proteste verso l'operato dell'arbitro proseguite anche dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUNGU ALBERT (IVREA CALCIO ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MISTRETTA SAMUEL (USD CASELETTE APS)

CAMPIONATO REGIONALE U15 - PRIMA SERIE

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/11/2026

GARZINO ENRICO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

Per proteste in campo accompagnate e condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ANESSI ACHILLE (1924 SUNO F.C.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

HALILI DAVIDE GABRIELE (BIELLESE 1902)

CAMPIONATO REGIONALE U15 - SECONDA SERIE

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 UNION NOVARA
Per il comportamento dei propri sostenitori tenuto per tutta la durata della gara consistente in insulti nei confronti della terna arbitrale e per aver permesso ad una persona non iscritta in distinta, appartenente alla tifoseria, di raggiungere la zona arbitrale.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 17/11/2026

GARBINI ROCCO (V.D.A. CHARVENSOD)

Per bestemmie in campo a fini di protesta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PRESTIPINO MATTEO (CHIERI)

Per doppia ammonizione e per il comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro che insultava con gesti e parole per l'espulsione ricevuta.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BRUSCO CRISTIAN (CHIERI)

Per il comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro al quale indirizzava insulti al solo fine di protestare al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TIMIS MATTIA	(DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)	GJOKA ANDREA	(POL. PARADISO COLLEGNO)
ESPOSITO JACOPO MARIA	(ROSTA CALCIO)	LEGGIERO RICCARDO	(ROSTA CALCIO)
EHIOROBO ESAMAGBE DIVINE	(UNION NOVARA)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LAUS ALBERTO	(ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CERULLO FRANCESCO	(ALPIGNANO)	CASALLONI LORENZO	(OLIMPIC SALUZZO 1957)
LE VOCI AMEDEO	(POL. PARADISO COLLEGNO)	LICOPOLI ENRICO	(VANCHIGLIA 1915)

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 7/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CIT TURIN LDE
Per il comportamento tenuto della tifoseria durante tutta la gara e consistito nell'insultare l'operato dell'arbitro, nonché per la condotta delle calciatrici che, a fine gara, si rivolgevano con fare aggressivo verso il direttore di gara

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 17/11/2026

MOSCA NARA	(CIT TURIN LDE)

Per il comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro tenuto alla fine della gara e consistito in vivaci proteste reiterate indirizzate al suo operato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

JIHEL MARWA	(CIT TURIN LDE)

Per insulti all'arbitro riferiti alla propria condizione fisica rientranti nel body shaming

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOSI CHIARA (QUARONESE)

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 7/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANGULO MICOLTA ALAN DOMINICK (MONREGALE CALCIO)

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 NOVESE A.S.D.
Per il comportamento tenuto durante la gara dai tesserati presenti in panchina e per il comportamento del proprio pubblico tenuto durante tutta la durata della gara.

Euro 50,00 SCA ASTI
Per il comportamento tenuto dalla propria tifoseria che per tutta la durata della gara insultava l'arbitro al solo fine di protestare.

Euro 50,00 SISPORT S.P.A.
Per il comportamento tenuto dalla propria tifoseria per tutta la durata della gara insultava l'arbitro per protestare contro il suo operato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CILEA LEONARDO (SISPORT S.P.A.)

Per il comportamento gravemente irrispettoso tenuto nei confronti dell'arbitro che derideva in più occasioni durante la partita e dopo essere stato espulso.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

EL MASTARI MOHAMED (NOVESE A.S.D.)

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A CINQUE

GARE DEL 7/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/11/2026

BONO MARCO (CASTELLAMONTE CALCIO A5)

Per il comportamento minaccioso ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara, reiterato ripetutamente

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/11/2026

LUCIANI RAFFAELE (CASTELLAMONTE CALCIO A5)

allontanato dal campo per eccessive proteste

COPPA ITALIA SERIE C2 CALCIO 5

GARE DEL 4/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASTELLANO SAUVE SALVATORE	(DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.)	ALOISI MANUEL	(FUTSAL BORGO TICINO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ANTONACCI LUCA	(DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.)	FISCANTE SIMONE	(DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

D AMICO GIUSEPPE	(CAVAGLIA)	MOLPEN MARCO	(CAVAGLIA)
GIORDANO GIANLUCA	(FUTSAL BORGO TICINO)	MERRA DANIELE	(LEINI 96)
AGBI AYOUB	(NOVARA CALCIO A 5)	PAMPINO ANTONIO	(SAN REMO 72 SRL)

RINARELLI ANDREA	(SAN REMO 72 SRL)	TRESANINI FABIO	(SAN REMO 72 SRL)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 4/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PARODI ANDREA	(VIGUZZOLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

GRANATELLA BRYAN	(CASSINE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

USAI SAMUELE	(CASSINE)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

PARODI DENNIS	(VIGUZZOLESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

NAUMANN GIOVANNI	(CARIGNANO A.S.D.)	RONCONI SIMONE	(LUSERNA)
CRAVERO PIETRO	(VALLE PO)	GABOARDI FRANCESCO	(VALLE PO)
OSEIBONSU EMMANUEL	(VIGUZZOLESE)		

GARE DEL 5/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

RUZZA MORENO	(CASTELLETTESE)

ALLENATORI

III AMMONIZIONE DIFFIDA

GUGLIELMINO DANIELE	(POL. PARADISO COLLEGNO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DORIA VALERIO	(ASD AC SANGIUSTESE)	PROFETA GIUSEPPE	(LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERINETTI CRISTIAN	(CIGLIANO CALCIO)	IACOMUSSI LORENZO	(FBC OZZANO 1919 RONZONESE)
SPINELLI LORENZO	(LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)	CROSETTO PABLO	(MARENE)
GORGERINO UMBERTO	(SAN GIACOMO CHIERI)	CRIVELLO THOMAS	(VILLASTELLONE CARIGNANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ASTERITI MATTIA	(TORINESE 1894 ASD)

Al termine dell'incontro il giocatore si rivolgeva con volgari epiteti nei confronti dell'arbitro, prima di essere allontanato dai suoi compagni

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

IVANOVSKI LUKA	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	PACELLI ALESSANDRO	(BEPPE VIOLA CALCIO)
GAMBOA VEREAU DIDIER	(BORGO VITTORIA CIT TURIN)	RISSO LUCA	(CASELLE CALCIO)
AVERONO JACOPO	(CIGLIANO CALCIO)	PINTO DARIO	(FORTITUDO F.O.)
OMODEO DANIELE	(FULVIUS 1908)	GALASSO ALESSIO	(GASSINOSANRAFFAELE)
MARCHIORETTO DIEGO	(GASSINOSANRAFFAELE)	CORDA EMANUELE	(INFERNOTTO CALCIO)
CAZZUOLA ANDREA	(LA NUOVA LANZESE)	ROSSI LORENZO	(MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)
BOTTINO PIETRO	(MONCALVO CALCIO)	PASTORELLO LUCA	(ORIZZONTI CANAVESEALICESE)
MASSA GABRIELE	(PERTUSA)	NARANJO BARRERA ANDRES FELIPE	(PIOSSASCO)
CONTESTABILE LORENZO	(POL. PARADISO COLLEGNO)	MAINARDI LORENZO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
SPINA FILIPPO	(PSG SSDARL)	BETORI ANDREA	(SAN BERNARDO)
BONDOR GABRIELE	(SAN GIACOMO CHIERI)	DEL FRARI LORENZO	(TORINESE 1894 ASD)
MANGIACOTTI DAVIDE	(VINOVO SPORT EVENTS)	SORRENTI CRISTIAN	(VINOVO SPORT EVENTS)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

SENSIBILE ALESSANDRO	(ARDOR S.F. CORIO ASD)	VAQARI MATTEO	(ASCA ALESSANDRIA)
CIAMPOLILLO GIUSEPPE	(BEPPE VIOLA CALCIO)	AISSOUS ADAM	(CRESCENTINESE)
BINOTTO MICHELE	(CRESCENTINESE)	MARTINOTTI ANDREA	(FBC OZZANO 1919 RONZONESE)
CAMARA AMADOU	(G.A.R. REBAUDENGO)	FILECCIA ALESSANDRO	(LA NUOVA LANZESE)
ANASTASIO ANDREA	(SAN MAURIZIO C.SE)	NOSRALLAH SHADI	(SAN MAURIZIO C.SE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MATTANA LUCA	(ARDOR S.F. CORIO ASD)	ARMANO FILIPPO ENRICO	(ASCA ALESSANDRIA)
DAMIANI KEVIN	(ASD AC SANGIUSTESE)	LOMBARDI STEFANO	(ASD AC SANGIUSTESE)
SALMIN LORENZO	(AVIGLIANESE)	FORGIONE DAVIDE	(BORGO VITTORIA CIT TURIN)
PADILHA GUSTAVOHENRIQUE	(BORGO VITTORIA CIT TURIN)	MANTERO ALESSIO	(CAPRIATESE)
CERRA FRANCESCO	(CARPIGNANO)	LANTERMO FEDERICO	(CIGLIANO CALCIO)
BARBERA EMANUELE	(COMALA FOOTBALLANDCRICKET)	CARDELLO PAOLO GIORGIO	(COSTIGLIOLE F.C.)
BRETTO STEFANO	(CRESCENTINESE)	ARMITANO FRANCESCO	(CROCETTA CALCIO ASD)
BREEL FODJO EMERICK	(CROCETTA CALCIO ASD)	BINCOLETTO MATTEO	(FBC OZZANO 1919 RONZONESE)
MANCINELLI GIOELE	(FBC OZZANO 1919 RONZONESE)	LUZZI ANDREA	(FORTITUDO F.O.)
OSTA AMEDEO	(FORTITUDO F.O.)	RAVIOLO LORENZO	(FULVIUS 1908)
CAPOSELE MATTIA	(GASSINOSANRAFFAELE)	POSTIGLIONE LUCA	(GASSINOSANRAFFAELE)
NOVERO CHRISTIAN	(LA NUOVA LANZESE)	PALA ALESSIO	(LIVORNO FERRARIS BIANZE)
TROTTO FEDERICO	(LIVORNO FERRARIS BIANZE)	DE FAVERI ALESSIO	(MARENE)
TURCO GABRIEL	(MONCALIERI CALCIO 1953)	BRAGATO MIRKO	(MONCALVO CALCIO)
BRUNO ALBERTO	(NARZOLE CALCIO)	URBANO ALESSANDRO	(ORBASSANO CALCIO)
CORNEA VICTOR	(POL. PARADISO COLLEGNO)	FRICANO EMANUELE	(POLISPORTIVA GARINO)
MORALES LENIN FABIAN	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	NAPOLITANO DI MUNN THOMAS	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
REGA ROBERTO	(PRO POLONGHERA)	SACCO ANDREA	(PSG SSDARL)
AGU EDOARDO	(REVELLO CALCIO)	SAVIO LORENZO	(SAN GIACOMO CHIERI)
TOMBOLATO RICCARDO	(SAN GIACOMO CHIERI)	LUCCHETTA DAVIDE	(TETTI FRANCESI RIVALTA)
TERMINE STEFANO	(TETTI FRANCESI RIVALTA)	ASTERITI MATTIA	(TORINESE 1894 ASD)
MANGIONE MAURO	(TORINESE 1894 ASD)	SQUILLACE MARCO	(TORINESE 1894 ASD)
FELLER TOMMASO	(VENAUS)	PAGANO ANTONIO CHRISTI	(VILLASTELLONE CARIGNANO)

CIRO LUCA (VINOVO SPORT EVENTS)

ERRATA CORRIGE

Sul comunicato ufficiale n. 46 del 5/11/2026 gara RIVER PLAINE – SANTHIA campionato di Seconda categoria del 1/11/2026 per mancata trascrizione non appare il sottonotato provvedimento disciplinare:

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 SANTHIA 1903
Per il comportamento dei propri sostenitori che per tutto il corso della gara hanno intonato cori offensivi verso la terna arbitrale e verso i giocatori avversari.

- Sul comunicato ufficiale n. 42 del 22/10/2026 gara S.D. SAVIO ASTI – PRO VILLAFRANCA campionato di Eccellenza del 18/10/2026 appare il sottonotato provvedimento disciplinare:

SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 PRO VILLAFRANCA
Per il comportamento ingiurioso della propria tifoseria che a più riprese offendeva e provocava la terna arbitrale per tutta la durata della gara.

Deve invece leggersi
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 500,00 PRO VILLAFRANCA
Per il comportamento gravemente ingiurioso della propria tifoseria che per tutta la durata della gara, a più riprese, offendeva e provocava la terna arbitrale, in particolare l'assistente n. 2, che veniva fatto oggetto di scherno anche sotto il profilo denigratorio, minacce e anche colpito da uno di due sputi allo stesso indirizzati dalle tribune; la sanzione viene applicata anche per il mancato regolare apprestamento dello spogliatoio arbitrale, carente di acqua per le docce.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

a) Seduta del 29.10.2026. Composizione Collegio: Avv. Federico Morbidelli (Presidente), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente estensore), Avv. Antonio Vallone (Componente).

Reclamo della Società A.S.D Sale avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa nel C.U. n. 37 del 15.10.2026 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara SALE - NOVESE A.S.D disputata in data 11.10.2026 - Categoria Promozione

Con provvedimento pubblicato nel CU n.37 del 15 ottobre 2026, il Giudice Sportivo Territoriale infliggeva al calciatore Giubilato Lorenzo, tesserato per la società A.S.D Sale, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, con la seguente motivazione "*per la condotta gravemente violenta nei confronti di un giocatore avversario al quale intenzionalmente tirava una gomitata a palla lontana*".
La società proponeva formale reclamo chiedendo, in via principale, la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 39, CGS, con conseguente riduzione della sanzione a due giornate di squalifica e, in via subordinata, la rideterminazione della stessa in applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. A) e b), CGS.
A sostegno dell'impugnazione, la reclamante contestava la ricostruzione della dinamica dell'episodio contenuta nel referito arbitrale, sostenendo che il contatto fosse avvenuto nel corso di una situazione di contesa del possesso del pallone e non già a gioco lontano. In particolare, secondo la prospettazione della reclamante, il calciatore Giubilato, dopo essere stato spinto da tergo da un avversario, avrebbe perso l'equilibrio e, nel tentativo di recuperare la posizione, avrebbe compiuto un movimento scomposto delle braccia, determinando accidentalmente il contatto con il volto dell'avversario.
La società evidenziava, inoltre, la lievità delle conseguenze dell'episodio, rilevando che il calciatore avversario si sarebbe rialzato autonomamente, riprendendo il gioco senza richiedere l'intervento del massaggiatore.
Un ulteriore doglianza atteneva l'eccessiva sinteticità del referto arbitrale, per cui la società richiedeva l'acquisizione di un supplemento del rapporto e l'eventuale audizione del direttore di gara.
La Corte, esaminati gli atti ufficiali di gara, ritiene il reclamo meritevole di parziale accoglimento, limitatamente all'aspetto della proporzionalità della sanzione irrogata.
La descrizione della condotta del calciatore Giubilato, contenuta nel referto di gara, consente di individuare con sufficiente chiarezza la sussumibilità della stessa nella fattispecie di cui all'art. 38 CGS.
La circostanza che il contatto sia avvenuto a palla lontana, unitamente alla natura del gesto descritto e alla sua volontarietà, esclude che l'episodio possa essere ricondotto ad un ordinario contrasto di gioco, giustificando l'inquadramento giuridico ai sensi dell'art. 38 CGS.
In assenza di riscontri negli atti ufficiali, non può accogliersi la prospettazione difensiva secondo cui il contatto sarebbe stato determinato da una precedente spinta dell'avversario e dalla conseguente perdita di equilibrio del calciatore del Sale.
Ciò posto, la Corte ritiene che il reclamo meriti accoglimento sotto il profilo della rideterminazione della sanzione, alla luce delle concrete caratteristiche dell'episodio e degli elementi emersi dal referto.
Sulla base della previsione normativa, la quale prevede un minimo di tre giornate di squalifica per i calciatori responsabili di condotte violente, aumentando tale sanzione a cinque giornate nei casi di particolare gravità, si ritiene nel caso di specie, di adeguare la risposta sanzionatoria all'effettivo disvalore della condotta.
Pur essendo indubbia la rilevanza disciplinare del comportamento del calciatore, la descrizione dell'episodio così come riportata nel referto, non offre elementi tali da evidenziare una spiccata gravità dell'azione posta in essere.
Il direttore di gara si limitava a segnalare che il Giubilato avrebbe tirato una gomitata ad un avversario a palla lontana.
Sotto tale profilo, assume rilievo il fatto che non vi siano state conseguenze fisiche apprezzabili riportate dal calciatore che ha subito la gomitata né è stato necessario l'intervento sanitario.

Ne deriva che, sulla base della lettura degli atti, la condotta accertata presenta certamente gli estremi disciplinarmente rilevanti, ma non risulta connotata da ulteriori modalità esecutive tali da giustificare l'irrogazione di una sanzione superiore al mimino edittale.
Alla luce di tali considerazioni, il reclamo deve essere accolto parzialmente, con conseguente riduzione della squalifica a tre giornate effettive.

P. Q.M

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello

RIDUCE

La sanzione della squalifica a tre giornate effettive nei confronti del calciatore Lorenzo Giubilato.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo, che risulta già versata.

Il Componente Estensore
Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella

Il Presidente
Avv. Federico Morbidelli

Così deciso in Torino il 29.10.2026

b) Seduta del 29.10.2026. Composizione Collegio: Avv. Federico Morbidelli (Presidente), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente estensore), Avv. Antonio Vallone (Componente).

Reclamo della Società Pozzomaina Srl avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa nel C.U. n. 37 del 15.10.2026 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara Beppe Viola Calcio- Pozzomaina disputata in data 11.10.2026- Prima Categoria

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 15.10.2026 la Società Pozzomaina S.r.l ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, contenuta nel comunicato in epigrafe, con cui è stata inflitta al calciatore Lorenzo Canziani la squalifica per quattro gare effettive, per avere tenuto, al termine dell'incontro, una condotta violenta nei confronti di una calciatore avversario , consistita nell'averlo dapprima sgambettato e , successivamente, tirato violentemente per i capelli, provocando una *mass confrontation*.
Con il gravame, la società reclamante ha chiesto una rivalutazione della dinamica dei fatti e, in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata.
A sostegno delle proprie doglianze, la società ha contestato che il proprio tesserato avesse effettuato lo sgambetto al calciatore avversario sostenendo che il successivo contatto ai capelli sarebbe consistito in un gesto di modesta entità, privo della violenza descritta nel provvedimento disciplinare.
Ha inoltre negato che si fosse verificata una *mass confrontation,* riferendo che un solo calciatore avversario si sarebbe avvicinato con atteggiamento minaccioso.
La reclamante ha altresì rappresentato che, in occasione di una precedente rete, il calciatore avversario avrebbe rivolto al proprio tesserato atteggiamenti di scherno, contribuendo ad alimentare un clima di tensione.
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gare e gli eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti. Nel caso di specie, dal rapporto del 11 ottobre 2026 emerge una ricostruzione dei fatti puntuale: al termine della gara, il calciatore n.2 della società Pozzomaina, identificato in Canziani Lorenzo, si dirigeva verso un avversario, ponendo in essere nei suoi confronti delle condotte antisportive.
Tale ricostruzione assume valore probatorio privilegiato e non può essere superata da una diversa rappresentazione dei fatti allegata dalla reclamante, in assenza di elementi oggettivi e documentali idonei a metterne in discussione l'attendibilità.

Quanto alla contestazione relativa all'assenza di una *mass confrontation,* la Corte osserva che tale circostanza non appare comunque idonea ad escludere la responsabilità disciplinare del calciatore per le condotte tenute.
La condotta deve essere valutata autonomamente nella sua concreta materialità.
Parimenti, non può trovare accoglimento la doglianza relativa al comportamento asseritamente provocatorio dell'avversario nei confronti del Canziani.
La mera allegazione di un precedente atteggiamento di scherno non è sufficiente ad integrare una circostanza attenuante, dovendo essa trovare concreto riscontro negli atti.
Sotto il profilo della qualificazione giuridica, la condotta descritta integra gli estremi dell'art. 38 CGS, trattandosi di comportamento che per le modalità concrete di esecuzione e per la natura del contatto fisico travalica i limiti della normale competizione agonistica.
La sanzione irrogata dal Giudice di prime cure risulta congrua e proporzionata alla gravità dei fatti accertati, avuto riguardo alla molteplicità dei gesti violenti, alla loro deliberata direzione nei confronti di un altro calciatore e alle conseguenze che ne sono derivate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto con conseguente conferma del provvedimento impugnato.

Q. Q.M

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello

CONFERMA

La sanzione della squalifica per quattro gare effettive nei confronti del calciatore Lorenzo Canziani.

Dispone l'incameramento della tassa di reclamo, che risulta già versata.

Il Componente Estensore — Il Presidente
Avv. Federico Morbidelli

Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella

Così deciso in Torino il 29.10.2026

c) Seduta del 29/10/2026 composizione del collegio: Avv. Federico Morbidelli (presidente f.f.), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Claudia Guzzo.

Reclamo della società A.S.D. PALESTRO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 24 del 15/10/2026, Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla partita A.S.D. PALESTRO CALCIO – A.S.D. NUOVA ASTIGIANA CALCIO disputata in data 11/10/2026 nell'ambito del campionato di Seconda Categoria, girone C.

Con reclamo inoltrato in data 17/10/2026 la società A.S.D. PALESTRO CALCIO impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la squalifica per quattro gare del giocatore Panipucci Armando per aver tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, arrivando addirittura ad un faccia a faccia con l'arbitro e proferendo svariati insulti nei suoi confronti.
Preliminarmente, prima di ogni valutazione nel merito dei reclami, bisogna dichiarare l'irricevibilità degli stessi per mancata allegazione della tassa di reclamo, *ex* art. 48, comma 2, CGS, secondo il quale: "*I ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il*

ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice".
Inoltre, con C.U. n. 31 del 16/10/2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, pag. 3 , punto 1.5.2, "VERSAMENTO TASSE RECLAMI", è stato ricordato "*a tutte le Società dipendenti che ai reclami inviati al Giudice Sportivo Territoriale nonché alla Corte Sportiva Territoriale deve essere allegata copia del bonifico bancario di importo pari al contributo previsto dalle norme o , in alternativa, nel ricorso deve essere riportato esplicitamente che 'relativamente al contributo previsto si autorizza il Comitato Regionale ad addebitare la relativa somma sul conto acceso presso il medesimo', ciò al fine di evitare che gli Organi della disciplina sportiva preposti possano dichiarare inammissibile i reclami che non presentano tale requisito"*.
Per tali ragioni, in assenza di ricevuta del bonifico ovvero di qualsivoglia riferimento all'autorizzazione a prelevare la tassa di reclamo dal conto della Società, Codesta Corte non può che dichiarare l'irricevibilità del reclamo senza possibilità di esprimersi nel merito del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale dichiara **IRRICEVIBILE** il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta al calciatore Panipucci Armando.

Conseguentemente si dispone il prelievo del contributo di reclamo, non versato contestualmente al reclamo.

Il Componente Estensore — Il Presidente F.F.
Avv. Antonio Vallone — Avv. Federico Morbidelli

d) Seduta del 29.10.2026 composizione del collegio: Avv. Federico Morbidelli (presidente f.f.), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Claudia Guzzo.

Reclamo della società SSD REAL ORIONE VALLETTE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n. 24 del 15/10/2026, Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla partita SSD REAL ORIONE VALLETTE – A.S.D. RIVER 1951 disputata in data 11/10/2026 nell'ambito del campionato di terza categoria, girone D.

Con reclamo inoltrato in data 20/10/2026 la società A.S.D. REAL ORIONE V. impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina l'inibizione fino alle 17/11/2026 dei dirigenti Ingoglia Davide e Roggero Marco per condotta gravemente ineducata e irrispettosa nei confronti del direttore di gara, aggravata altresì dal ruolo ricoperto all'interno della società.
Preliminarmente, prima di ogni valutazione nel merito del reclamo, bisogna dichiarare l'irricevibilità dello stesso per mancata allegazione della tassa di reclamo, *ex* art. 48, comma 2, CGS, secondo il quale: "*I ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice*".
Inoltre, con C.U. n. 31 del 16/10/2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, pag. 3 , punto 1.5.2, "VERSAMENTO TASSE RECLAMI", è stato ricordato "*a tutte le Società dipendenti che ai reclami inviati al Giudice Sportivo Territoriale nonché alla Corte Sportiva Territoriale deve essere allegata copia del bonifico bancario di importo pari al contributo previsto dalle norme o , in alternativa, nel ricorso deve essere riportato esplicitamente che 'relativamente al contributo previsto si autorizza il Comitato Regionale ad*

addebitare la relativa somma sul conto acceso presso il medesimo, ciò al fine di evitare che gli Organi della disciplina sportiva preposti possano dichiarare inammissibile i reclami che non presentano tale requisito".
Per tali ragioni, in assenza di ricevuta del bonifico ovvero di qualsivoglia riferimento all'autorizzazione a prelevare la tassa di reclamo dal conto della Società, Codesta Corte non può che dichiarare l'irricevibilità del reclamo proposto dalla Società A.S.D. REAL ORIONE V. senza possibilità di esprimersi nel merito del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale dichiara **IRRICEVIBILE** il reclamo e, per l'effetto, conferma l'inibizione fino alle 17/11/2026 dei dirigenti Ingoglia Davide e Roggero Marco.
Conseguentemente dispone il prelievo del contributo di reclamo, non versato contestualmente al reclamo.

Così deciso in Torino il 29/10/2026

Il Componente Estensore — Il Presidente F.F.
Avv. Antonio Vallone — Avv. Federico Morbidelli

e) Seduta del 29/10/2026 composizione del collegio: Avv. Federico Morbidelli (presidente f.f.), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Claudia Guzzo.

Reclamo della società A.S.D. VIRTUS CENISIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 24 del 15/10/2026, Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, in relazione alla partita PRO COLLEGNESE – A.S.D. VIRTUS CENISIA disputata in data 11/10/2026 nell'ambito del campionato di Under 17 Provinciali, girone B.
Con reclamo inoltrato in data 16/10/2026 la società A.S.D. VIRTUS CENISIA impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la squalifica dei dirigenti GALLO AGATA, ANSELMI MASSIMO e POCCARDI ALESSANDRO per comportamento irrispettoso, ineducato, intimidatorio e se insista nei confronti del direttore di gara.
Preliminarmente, prima di ogni valutazione nel merito dei reclami, bisogna dichiarare l'irricevibilità degli stessi per mancata allegazione della tassa di reclamo, *ex* art. 48, comma 2, CGS, secondo il quale: "*I ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice*".
Inoltre, con C.U. n. 31 del 16/10/2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, pag. 3 , punto 1.5.2, "VERSAMENTO TASSE RECLAMI", è stato ricordato "*a tutte le Società dipendenti che ai reclami inviati al Giudice Sportivo Territoriale nonché alla Corte Sportiva Territoriale deve essere allegata copia del bonifico bancario di importo pari al contributo previsto dalle norme o , in alternativa, nel ricorso deve essere riportato esplicitamente che 'relativamente al contributo previsto si autorizza il Comitato Regionale ad addebitare la relativa somma sul conto acceso presso il medesimo, ciò al fine di evitare che gli Organi della disciplina sportiva preposti possano dichiarare inammissibile i reclami che non presentano tale requisito"*.
Per tali ragioni, in assenza di ricevuta del bonifico ovvero di qualsivoglia riferimento all'autorizzazione a prelevare la tassa di reclamo dal conto della Società, Codesta Corte non può che dichiarare l'irricevibilità del reclamo senza possibilità di esprimersi nel merito del provvedimento impugnato

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale dichiara **IRRICEVIBILE** il reclamo e, per l'effetto, conferma le squalifiche inflitte ai sigg.ri GALLO AGATA, ANSELMI MASSIMO e POCCARDI ALESSANDRO.
Conseguentemente si dispone il prelievo del contributo di reclamo, non versato contestualmente al reclamo.

Così deciso in Torino il 29/10/2026

Il Componente Estensore
Avv. Antonio Vallone

Il Presidente F.F.
Avv. Federico Morbidelli

f) Seduta del 29/10/2026. Collegio composto da: Avv. Federico Morbidelli (Presidente estensore), Avv. Claudia Guzzo (Componente), Avv. Antonio Vallone (Componente)

Reclami delle Società A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953 e S.S.D. A R.L. VINOVO SPORT EVENTS avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Torino, pubblicata sul C.U. n. 24 del 15.10.2026, in relazione alla gara MONCALIERI CALCIO 1953 – VINOVO SPORT EVENTS disputata in data 11/10/2026, valevole per il Campionato Under 15 Provinciale.

Con la decisione impugnata il Giudice Sportivo Territoriale, richiamato il referto del Direttore di Gara, rilevava che la gara era stata definitivamente sospesa al 10' del secondo tempo. A seguito di un fallo commesso da un calciatore della Vinovo Sport Events si era scatenata una rissa che aveva coinvolto i calciatori di entrambe le Società, nel corso della quale l'arbitro aveva individuato, per la Moncalieri Calcio 1953, i calciatori Fragale Giovanni, D'Orta Vittorio, Esposito Davide, Tigani Andrea e Feltro Angelo e, per la Vinovo Sport Events, i calciatori Usai Thomas, Sorgente Andrea, Vasco Christian, Casamassima Christian e Giugno Leonardo. Il clima era stato ulteriormente esasperato dalla condotta del sig. Sorgente Massimiliano, dirigente della Vinovo Sport Events, che si era avvicinato all'arbitro con fare minaccioso rivolgendogli espressioni volgari e offensive. La gara era stata infine sospesa per essere venuto meno il numero minimo di calciatori necessario alla sua prosecuzione.

Il Giudice Sportivo deliberava quindi la perdita della gara per entrambe le Società con il punteggio di 0-3; l'inibizione del sig. Sorgente Massimiliano fino al 15/12/2026; la **squalifica fino al 17/11/2026** dei dieci calciatori sopra indicati, con la motivazione: "Per aver partecipato attivamente alla rissa, che avrebbe poi condotto alla sospensione definitiva della partita"; l'ammenda di euro 100,00 a carico di ciascuna Società. Nel paragrafo dei provvedimenti disciplinari relativi alle gare dell'11/10/2026, lo stesso Comunicato riporta invece per il sig. Sorgente Massimiliano la squalifica fino al 17/11/2026, con la motivazione: "Per comportamento gravemente scorretto e irriguardoso nei confronti degli avversari e del direttore di gara".

La Società A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953 impugnava le squalifiche inflitte ai propri calciatori sostenendo, in sintesi, che: (i) il referto attribuisce a tutti e cinque, con formula identica, la medesima condotta, smentita dai filmati prodotti, dai quali non emergerebbe alcuna rissa, ma soltanto un diverbio nato da una gomitata del calciatore n. 9 della Vinovo al calciatore D'Orta, che ne aveva chiesto conto, e al quale si era avvicinato in modo plateale il portiere Fragale; (ii) secondo la dichiarazione del sig. Massimiliano Clemente, tesserato della Società e presente in distinta, D'Orta si era limitato a chiedere spiegazioni, Fragale aveva cercato di allontanare a spintoni i contendenti, Tigani e Feltro si erano adoperati per placare gli animi, mentre Esposito si trovava a circa 20 metri dall'accaduto e non era intervenuto; (iii) la nozione di rissa, anche alla luce dell'art. 588 c.p., presupporrebbe uno scambio reciproco di aggressioni fisiche; (iv) la gestione arbitrale dell'episodio sarebbe stata difficoltosa e molti calciatori delle due squadre sarebbero amici e compagni di scuola. La reclamante chiedeva l'annullamento delle squalifiche o, in subordine, la loro riduzione in ragione delle diverse responsabilità individuali, nonché l'acquisizione dei filmati.

La S.S.D. A R.L. VINOVO SPORT EVENTS impugnava le squalifiche dei propri calciatori e la sanzione inflitta al sig. Sorgente Massimiliano sostenendo, in sintesi, che: (i) dai filmati prodotti emergerebbe non una rissa, ma un parapiglia alimentato dal portiere della Moncalieri, Fragale, che avrebbe attraversato il campo per spingere il calciatore Giugno, autore del fallo, mentre il portiere Usai sarebbe intervenuto per allontanarlo e i dirigenti di entrambe le squadre avrebbero subito riportato la calma; (ii) secondo la dichiarazione del sig. Massimo Finotello, direttore generale della Società e presente in distinta, Giugno era stato coinvolto in un contatto ravvicinato con D'Orta senza aggressioni fisiche, Usai aveva lasciato la porta per allontanare il portiere avversario, Sorgente Andrea aveva contestato soltanto verbalmente un dirigente della Moncalieri che aveva afferrato al collo Usai, Casamassima si trovava nei pressi del capannello senza parteciparvi e Vasco era rimasto in posizione laterale, estraneo all'episodio; (iii) il sig. Sorgente Massimiliano non si sarebbe mai diretto verso l'arbitro con fare minaccioso e non avrebbe pronunciato le espressioni riportate nel referto, che l'arbitro gli avrebbe erroneamente attribuito; (iv) la gestione dell'episodio da parte di un arbitro giovane e poco esperto sarebbe stata difficoltosa. La reclamante chiedeva l'annullamento delle squalifiche, la ripetizione della gara o la sua ripresa dal 10' del secondo tempo, l'annullamento o la riduzione della sanzione inflitta al sig. Sorgente Massimiliano, l'acquisizione dei filmati e l'audizione del sig. Finotello.

All'udienza del 29/10/2026 è stato sentito, come da richiesta, il sig. Massimo Finotello, Direttore Generale e Responsabile Safeguarding della Vinovo Sport Events, il quale ha ribadito quanto esposto nella memoria in atti, riconducendo l'accaduto a un momento di confusione nel quale non vi sarebbero stati colpi né atteggiamenti violenti, e ha negato che in campo vi fosse un clima teso.

I reclami, riuniti, sono ammissibili e meritano parziale accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

1. Sui fatti risultanti dal referto di gara.

Il referto è stato redatto dal Direttore di Gara, sig. Nicolò Cormacchia, della Sezione AIA di Nichelino, che ha qualificato la gara come "Sospesa per Incidenti". Nelle note l'arbitro riferisce che al 10' del secondo tempo, a seguito di un fallo commesso dal calciatore n. 9 della Vinovo, Giugno Leonardo, si scatenava una rissa che coinvolgeva entrambe le squadre; individua tra i calciatori coinvolti, per la Moncalieri, i numeri 1 Fragale, 2 D'Orta, 3 Esposito, 5 Tigani e 7 Feltro e, per la Vinovo, i numeri 1 Usai, 2 Sorgente Andrea, 6 Vasco, 8 Casamassima e 9 Giugno; riferisce che il dirigente della Vinovo, Sorgente Massimiliano, gli si avvicinava con fare minaccioso, rivolgendogli testualmente le seguenti espressioni: "Sei un coglione, incapace, non prendermi per il culo, pezzo di merda"; dà atto, infine, che la gara veniva definitivamente sospesa per essere venuto a mancare il numero minimo di calciatori.

Nella sezione delle espulsioni, tutti e dieci i calciatori risultano espulsi al 10' del secondo tempo per condotta violenta, con l'identica annotazione: "Partecipa attivamente alla rissa con insulti e spintoni rivolti agli avversari". Il sig. Sorgente Massimiliano, iscritto nella distinta della Vinovo come allenatore in seconda, risulta espulso con l'annotazione: "Usa un linguaggio offensivo rivolto agli avversari e all'Ufficiale di gara". Il referto non riferisce di lesioni a carico di alcuno.

2. Sui mezzi di prova: il referto, le dichiarazioni e i filmati.

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, i rapporti degli Ufficiali di Gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Il referto, munito di fede privilegiata, può essere integrato o contraddetto soltanto quando il suo contenuto non sia sufficiente a fondare il convincimento del giudice, perché privo di elementi chiari e coerenti, intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze.

Le dichiarazioni dei sigg. Clemente e Finotello provengono da tesserati delle rispettive Società, presenti in distinta il primo come assistente di parte della Moncalieri e il secondo come massaggiatore della Vinovo, e non sono idonee, in quanto tali, a contraddire il referto. Esse possono essere considerate nella parte in cui non contrastano con quanto attestato dall'arbitro e, soprattutto, nella parte in cui riferiscono circostanze sfavorevoli ai tesserati della stessa Società del dichiarante o convergono con la ricostruzione della Società avversaria.

Quanto ai filmati, l'art. 61, comma 2, CGS dispone: "Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione".

I filmati prodotti dalle reclamanti, riprese amatoriali di breve durata effettuate da bordo campo, sono pertanto ammissibili nei limiti dell'art. 61, comma 2, CGS: possono servire a verificare se il referto abbia indicato tra i partecipanti alla rissa, e dunque tra gli espulsi, tesserati diversi dagli autori della condotta, non a rivalutare l'intensità della partecipazione di chi vi abbia effettivamente preso parte, che resta affidata al referto. Entro questi limiti la Corte li ritiene utilizzabili.

3. Sul risultato della gara.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, CGS, la società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione è punita con la perdita della gara. Nel caso in esame la gara non ha potuto essere portata a termine a causa della rissa, alla quale hanno preso parte calciatori di entrambe le squadre, e dei provvedimenti disciplinari che ne sono conseguiti. La responsabilità dell'anticipata conclusione dell'incontro va dunque attribuita a entrambe le Società.

Né rileva, in senso contrario, l'esito del presente giudizio sulle singole posizioni disciplinari. La perdita della gara non discende dal mero computo dei calciatori rimasti in campo, ma dalla responsabilità di entrambe le Società per l'episodio collettivo che ha impedito la regolare prosecuzione dell'incontro: la partecipazione alla rissa di più tesserati di ciascuna squadra resta accertata anche all'esito di questo giudizio, e la successiva valutazione delle singole responsabilità disciplinari non rende retroattivamente regolare una gara che, per fatto dei tesserati di entrambe le Società, non ha potuto essere conclusa.

La richiesta della Vinovo Sport Events di ripetizione della gara o di sua ripresa dal 10' del secondo tempo va pertanto respinta, e la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico di entrambe le Società va confermata.

4. Sulla posizione del sig. Massimiliano Sorgente

Il Comunicato Ufficiale contiene, quanto al sig. Sorgente Massimiliano, due indicazioni non coincidenti: nella delibera è disposta l'inibizione fino al 15/12/2026, con la motivazione di non essere intervenuto per cercare di sedare la rissa e di essersi invece avvicinato al direttore di gara per offenderlo e minacciarlo pesantemente; nel paragrafo dei provvedimenti disciplinari è riportata la squalifica fino al 17/11/2026. La sanzione effettivamente inflitta è quella disposta nella delibera, che costituisce la parte decisoria del provvedimento e reca la specifica motivazione della misura. L'elenco dei provvedimenti disciplinari ne è la trasposizione riepilogativa, come conferma il rinvio alla delibera che lo stesso elenco opera per la perdita della gara, e la divergenza che vi compare costituisce un mero errore materiale di trascrizione.

Che l'errore riguardi l'elenco, e non la delibera, emerge anche dalla natura della sanzione. Il sig. Sorgente era iscritto nella distinta della Vinovo come allenatore in seconda, ma munito di tessera LND; il referto lo indica come dirigente della Società e ne registra l'espulsione nella sezione dedicata ai dirigenti, e la stessa reclamante lo qualifica come dirigente con mansioni di allenatore in seconda. Per i dirigenti l'art. 36, comma 2, lett. a), CGS prevede, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, l'inibizione, con il minimo edittale di due mesi. L'inibizione fino al 15/12/2026 corrisponde, a decorrere dalla pubblicazione della decisione, a tale minimo; la squalifica fino al 17/11/2026, sanzione propria dei calciatori e dei tecnici (art. 36, comma 1, CGS) e di durata inferiore al minimo previsto per i dirigenti, non sarebbe invece conforme alla norma applicabile.

La reclamante, del resto, ha individuato e impugnato proprio l'inibizione fino al 15/12/2026, chiedendone l'annullamento o, in subordine, la riduzione. La divergenza contenuta nell'elenco non ha dunque inciso sull'esercizio del diritto di difesa, e l'oggetto del giudizio devoluto a questa Corte è costituito dalla misura disposta nella delibera.

Nel merito, l'inibizione fino al 15/12/2026 va confermata. Le espressioni rivolte all'arbitro sono riportate testualmente nel referto, che fa piena prova anche quanto alla loro provenienza. La dichiarazione del sig. Finotello, secondo cui il sig. Sorgente sarebbe intervenuto per riportare la calma e non avrebbe pronunciato quelle frasi, proviene da un tesserato della stessa Società e non è idonea a superare la fede privilegiata del referto; né i filmati dimostrano che le espressioni siano state pronunciate da persona diversa, unica ipotesi nella quale potrebbero assumere rilievo ai sensi dell'art. 61, comma 2, CGS. La condotta è tanto più grave in quanto tenuta da un adulto con funzioni tecniche ed educative verso calciatori quattordicenni, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto contribuire a riportare la calma: circostanze che escludono qualsiasi riduzione di una sanzione già determinata nel minimo edittale.

5. Sulle posizioni dei calciatori.

Il referto attribuisce a tutti e dieci i calciatori, con formula identica, la partecipazione attiva alla rissa. Fermo il valore di piena prova del referto, la Corte è chiamata a determinare la sanzione adeguata a ciascuno, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti e delle circostanze (art. 12 CGS), nonché delle ulteriori circostanze apprezzabili ai sensi dell'art. 13, comma 2, CGS. A tal fine assumono rilievo gli elementi che non contrastano con il referto e, in particolare, quelli sui quali convergono le ricostruzioni di entrambe le Società.

Quanto ai calciatori Esposito Davide (n. 3 della Moncalieri) e Vasco Christian (n. 6 della Vinovo), dai filmati emerge che entrambi, nel momento dell'episodio, si trovavano a distanza dal capannello e non vi presero parte. Tale risultanza è coerente con le dichiarazioni dei sigg. Clemente e Finotello, che collocano il primo a circa 20 metri dall'accaduto e il secondo in posizione laterale rispetto al gruppo. Ricorre dunque l'ipotesi dell'art. 61, comma 2, CGS: il referto ha indicato tra i partecipanti alla rissa, e quindi tra gli espulsi, tesserati diversi dagli autori della condotta. Le squalifiche inflitte ai due calciatori vanno pertanto annullate.

La squalifica fino al 17/11/2026 va invece confermata per i calciatori Fragale Giovanni (n. 1 della Moncalieri), Usai Thomas (n. 1 della Vinovo) e Sorgente Andrea (n. 2 della Vinovo). Le ricostruzioni di entrambe le Società concordano nel riferire che il portiere Fragale abbandonò la propria area per raggiungere il luogo del diverbio e cercò di allontanare a spintoni i contendenti, come ammesso dallo stesso dichiarante della Moncalieri; che il portiere Usai lasciò a sua volta la propria porta per raggiungere il gruppo, contribuendo, per ammissione del dichiarante della Vinovo, ad accrescere la concitazione; che Sorgente Andrea contestò in modo deciso un dirigente della Moncalieri all'interno del capannello. Sono le condotte che hanno esteso e protratto l'episodio, trasformando il contrasto tra due calciatori in un coinvolgimento collettivo; per esse la sanzione inflitta dal primo giudice risulta congrua.

La squalifica va ridotta fino al 03/11/2026 per i calciatori D'Orta Vittorio (n. 2), Tigani Andrea (n. 5) e Feltro Angelo (n. 7) della Moncalieri e Casamassima Christian (n. 8) e Giugno Leonardo (n. 9) della Vinovo. La partecipazione di ciascuno all'episodio resta accertata dal referto, ma il loro ruolo risulta meno incisivo. D'Orta e Giugno sono stati i protagonisti del contrasto iniziale, che entrambe le Società descrivono come un contatto ravvicinato seguito da un acceso confronto verbale, poi esteso dall'intervento di altri; Tigani, Feltro e Casamassima si trovavano nel capannello formatosi successivamente, senza che dagli atti emerga per essi un ruolo propulsivo. Concorrono, ai sensi dell'art. 13, comma 2, CGS, la giovane età dei calciatori, tutti quattordicenni, la brevità dell'episodio e il pronto intervento dei dirigenti di entrambe le squadre, concordemente riferiti dalle reclamanti, l'assenza di lesioni riferite nel referto e la funzione educativa che la sanzione deve conservare nell'attività giovanile.

6. Sulle ammende e sul contributo.

Restano ferme le ammende di euro 100,00 inflitte a ciascuna Società, che non hanno formato oggetto di specifica censura e risultano congrue rispetto alla responsabilità delle Società per la condotta dei propri tesserati (art. 6 CGS). Il parziale accoglimento di entrambi i reclami comporta la restituzione dei contributi per l'accesso alla giustizia sportiva (art. 48, comma 6, CGS).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

riuniti i reclami, li dichiara ammissibili e li accoglie parzialmente

e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Torino pubblicata sul C.U. n. 24 del 15.10.2026:

– conferma la punizione sportiva della perdita della gara MONCALIERI CALCIO 1953 – VINOVO SPORT EVENTS dell'11/10/2026 a carico di entrambe le Società, con il punteggio di 0-3, e respinge la richiesta di ripetizione o di ripresa della gara;

– conferma l'inibizione fino al 15/12/2026 inflitta al sig. SORGENTE MASSIMILIANO (VINOVO SPORT EVENTS);

– conferma la squalifica fino al 17/11/2026 dei calciatori FRAGALE GIOVANNI (MONCALIERI CALCIO 1953), USAI THOMAS e SORGENTE ANDREA (VINOVO SPORT EVENTS);

– riduce fino al 03/11/2026 la squalifica dei calciatori D'ORTA VITTORIO, TIGANI ANDREA e FELTRO ANGELO (MONCALIERI CALCIO 1953), CASAMASSIMA CHRISTIAN e GIUGNO LEONARDO (VINOVO SPORT EVENTS);

– annulla la squalifica inflitta ai calciatori ESPOSITO DAVIDE (MONCALIERI CALCIO 1953) e VASCO CHRISTIAN (VINOVO SPORT EVENTS);

– conferma l'ammenda di euro 100,00 inflitta a ciascuna Società.

Dispone la restituzione dei contributi per l'accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Torino il 29/10/2026

Il Presidente estensore
Avv. Federico Morbidelli

g) Seduta del 29/10/2026. Collegio composto da: Avv. Federico Morbidelli (Presidente estensore), Avv. Antonio Vallone (Componente), Dott.ssa Roberta Fisichella (Componente)

Reclamo della Società A.S.C.D. BUTTIGLIERESE '95 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Asti, pubblicata sul C.U. n. 14 del 15.10.2026, in relazione alla gara A.S.D. ASTENSE – A.S.C.D. BUTTIGLIERESE '95 disputata in data 11/10/2026, valevole per il Campionato di Terza Categoria, Girone A.

Con reclamo datato 17.10.2026, preceduto da preannuncio, la Società A.S.C.D. BUTTIGLIERESE '95 impugnava il provvedimento indicato in oggetto, con cui il Giudice Sportivo Territoriale aveva inflitto al proprio calciatore EMANUELE APRÀ la **squalifica per cinque gare effettive** con la seguente motivazione: "Per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara".

La reclamante articolava le proprie doglianze adducendo, in sintesi, i seguenti argomenti: (i) la gara si era svolta in un clima tranquillo fino all'assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, intorno al 30' del primo tempo, sul punteggio di 0-0; (ii) mentre l'arbitro discuteva con il capitano della reclamante, che contestava la collocazione del fallo, si era formato un capannello di calciatori di entrambe le squadre, del quale il calciatore Aprà faceva parte senza essere tra i più coinvolti, e allontanandosi questi avrebbe toccato accidentalmente l'arbitro, senza essere rivolto verso di lui, senza protestare e senza alcuna intenzione di contatto; (iii) il calciatore si sarebbe immediatamente scusato con il Direttore di Gara, che lo avrebbe tuttavia espulso, quando la discussione era ormai terminata e si stava per battere il calcio di rigore; (iv) la squadra della reclamante è una formazione Under 21 inserita in un campionato di Terza Categoria, con un'età media molto inferiore a quella delle avversarie. La reclamante chiedeva pertanto la riduzione della squalifica in misura rapportata all'effettiva gravità dei fatti.

Il reclamo veniva trasmesso anche alla Segreteria della Delegazione Provinciale di Asti e, per conoscenza, alla Società A.S.D. ASTENSE. In atti è stata depositata una dichiarazione del 17.10.2026 dell'avv. Marco Zappa, Presidente della Società A.S.D. ASTENSE e dirigente accompagnatore ufficiale della stessa nella gara, il quale riferisce di avere assistito all'episodio dalla zona retrostante la porta, presso l'accesso agli spogliatoi, insieme al dirigente addetto agli ufficiali di gara sig. Giancarlo Borgognone; afferma che il calciatore Aprà non ha compiuto alcun atto violento né intenzionale nei confronti del Direttore di Gara e si è limitato a una minima protesta verbale al momento dell'espulsione; riferisce, infine, che il calciatore ha abbandonato immediatamente il terreno di gioco, visibilmente provato, ed è stato confortato dagli stessi dirigenti dell'Astense nell'area antistante gli spogliatoi.

La reclamante non ha chiesto di essere sentita, e la Corte ha deciso sulla base degli atti.

Il reclamo è ammissibile e merita parziale accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

1. Sui fatti risultanti dal referto di gara.

Il referto è stato redatto dal Direttore di Gara, sig. Alberto Civardi, della Sezione AIA di Asti. La gara, qualificata come "Disputata Regolarmente", si è conclusa con il risultato di 5-1 in favore della società ospitante; nelle sezioni "Pubblico ed incidenti" e "Varie ed eventuali" non è segnalato nulla. Il calciatore

Emanuele Aprà, nato il 13/09/2006, schierato con il numero 4 e con le funzioni di vice capitano, è stato espulso al 30' del primo tempo, sul punteggio di 0-0.

Il referto inquadra l'espulsione nella voce relativa alla condotta violenta e la descrive come segue: "A gioco fermo dopo la concessione di un calcio di rigore si avvicinava dandomi una manata sul braccio senza provocarmi dolore dissentendo della mia decisione". Il referto non riferisce di ulteriori proteste del calciatore successive all'espulsione, né di altre condotte scorrette da parte sua nel corso della gara.

3. Sul valore probatorio del referto e sulla qualificazione della condotta.

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, i rapporti degli Ufficiali di Gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Il referto, munito di fede privilegiata, può essere integrato o contraddetto da altri elementi soltanto quando il suo contenuto non sia sufficiente a fondare il convincimento del giudice, perché privo di elementi chiari e coerenti, intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze.

Nessuna di tali condizioni ricorre quanto all'esistenza del contatto. Il referto descrive con precisione il momento e la dinamica dell'episodio: a gioco fermo, dopo la concessione del calcio di rigore, il calciatore si avvicinava all'arbitro e gli dava una manata sul braccio, dissentendo dalla decisione. La tesi del contatto accidentale, sostenuta dalla reclamante, non trova riscontro in elementi oggettivi idonei a superare la fede privilegiata del referto. La dichiarazione del Presidente dell'Astense, pur proveniente da un tesserato della Società avversaria e dunque estraneo all'interesse della reclamante, non riferisce del momento del contatto e si sofferma sul comportamento successivo del calciatore; essa non vale, pertanto, a smentire quanto attestato dall'arbitro sul punto.

Il referto, tuttavia, fa piena prova anche della modestia del contatto, che lo stesso Direttore di Gara descrive come una manata sul braccio che non gli ha provocato dolore. Il Giudice Sportivo non ha recepito l'inquadramento nella condotta violenta indicato nella voce del referto e ha qualificato il fatto come condotta gravemente irriguardosa; la Corte ritiene che esso debba essere ricondotto, più precisamente, all'art. 36, comma 1, lett. a), CGS, che nel testo modificato con C.U. FIGC n. 165/A del 20.04.2023 dispone: "Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara"CSA .

Non ricorre, invece, la più grave ipotesi della lett. b) del medesimo comma, che punisce con la squalifica minima di otto giornate la condotta gravemente irriguardosa che si concretizza in un contatto fisico. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza federale, il contatto fisico rilevante ai sensi della lett. b) deve integrare gli estremi della volontaria aggressività, finalizzata a produrre una lesione o inserita in un'attività impetuosa e incontrollata; quando il contatto sia lieve e privo di conseguenze, la sanzione va determinata secondo i criteri generali, tenendo conto della sua esiguità (CSA, Sez. III, n. 85/2023-2024, che ha ricondotto alla lett. a) la condotta del calciatore che aveva posto le mani sul petto dell'arbitro con lieve pressione, senza provocargli dolore né farlo cadere o spostare, richiamando C.S.A., SS.UU., 15 maggio 2019, n. 146). Analogamente, nel caso in esame, la manata sul braccio, che per attestazione dello stesso arbitro non gli ha provocato dolore, è stata inferta nel contesto di una protesta e non risulta connotata da volontaria aggressività.

4. Sulla misura della sanzione e sulle circostanze attenuanti.

Nel determinare la sanzione, gli organi di giustizia sportiva tengono conto della natura e della gravità dei fatti, delle circostanze attenuanti e aggravanti e dell'eventuale recidiva (art. 12 CGS), e la sanzione deve

conservare carattere di effettività e di afflittività (art. 44, comma 5, CGS). L'art. 13, comma 2, CGS consente di valorizzare, con adeguata motivazione, circostanze ulteriori rispetto a quelle tipizzate, idonee a giustificare una diminuzione della sanzione; le attenuanti atipiche costituiscono uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per adeguare la sanzione all'entità e alla gravità dei fatti accertati, purché fondate su elementi specificamente allegati e verificati.

Nel caso in esame ricorrono circostanze apprezzabili a tale titolo. L'episodio è stato unico e istantaneo e si è inserito in una gara che, secondo il referto, si è svolta regolarmente e senza incidenti. Il calciatore, poco più che ventenne, militava in una formazione Under 21 impegnata in un campionato di Terza Categoria. Dopo l'espulsione egli ha abbandonato immediatamente il terreno di gioco, come riferisce il Presidente della Società avversaria, la cui dichiarazione, proprio perché proveniente da un soggetto privo di interesse a favorire la reclamante, è attendibile in ordine al comportamento successivo all'espulsione e non contrasta con il referto, che non segnala altre condotte del calciatore. Concorre, infine, la circostanza, dedotta dalla reclamante e non smentita dal referto, che il calciatore si sia immediatamente scusato con il Direttore di Gara.

Riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 2, CGS, la sanzione può essere determinata al di sotto del minimo edittale di quattro giornate, entro il limite della metà di esso. La Corte ritiene congrua, alla luce dei fatti nella loro complessiva consistenza, la squalifica per due gare effettive, che corrisponde a tale limite.

5. Conclusioni.

Per le ragioni esposte, il reclamo proposto dalla Società A.S.C.D. BUTTIGLIERESE '95 deve essere parzialmente accolto. Fermo l'accertamento dei fatti contenuto nel referto di gara, la condotta del calciatore Emanuele Aprà va ricondotta all'art. 36, comma 1, lett. a), CGS e la squalifica va ridotta a due gare effettive, in applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 2. Il parziale accoglimento comporta la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 48, comma 6, CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

accoglie parzialmente

il reclamo proposto dalla Società A.S.C.D. BUTTIGLIERESE '95 e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Asti pubblicata sul C.U. n. 14 del 15.10.2026, riduce la squalifica inflitta al calciatore APRÀ EMANUELE da cinque a due gare effettive.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Così deciso in Torino il 29/10/2026

Il Presidente estensore
Avv. Federico Morbidelli

h) Seduta del 29.10.2026 Collegio composto da: avv. Federico Morbidelli (Presidente f.f.), Avv. Antonio Vallone (Componente Estensore), Avv. Claudia Guzzo (Componente)

Reclamo della A.S.D. AMA BRENTA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 1619 del 15/10/2026, Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla partita A.S.D.

POLISPORTIVA OLMESE – A.S.D. AMA BRENTA disputata in data 11/10/2026 nell'ambito del campionato di terza categoria, girone C.

Con reclamo inoltrato in data 16/10/2026, preannunciato in pari data, la società A.S.D. ALMA BRENTA impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la squalifica fino al 3/11/2026 al dirigente FANTINI ENRICO per "*comportamento antisportivo arrivando al contatto fisico con gli avversari*"; nonché la squalifica per quattro gare effettive al giocatore SALIFU MUTAKA AYEW poiché "*generava una mass confrontation con i giocatori della squadra avversaria colpendone almeno due con pugni senza arrecare danno*".

La reclamante chiede l'annullamento o, in subordine, la riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, invocando, con riferimento alla posizione del dirigente Fantini Enrico la generica provocazione subita dai giocatori avversari, mentre, con riferimento al calciatore Salifu Mutaka Ayew, la reclamante descrive la condotta come una reazione scaturita a seguito di una grave offesa a sfondo razziale proferita nei suoi confronti da un avversario.

In via preliminare rispetto ad ogni valutazione di merito, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui impugna la sanzione inflitta al sig. Fantini Enrico atteso che, ai sensi dell'art. 137, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, non è ammesso reclamo avverso i provvedimenti di inibizione o squalifica di durata fino a un mese.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, pubblicato sul C.U. n. 19 del 15 ottobre 2026, ha irrogato al sig. Fantini Enrico la sanzione della squalifica fino al 3 novembre 2026. Trattandosi di sanzione a tempo inferiore al limite minimo di impugnabilità di un mese fissato dal citato articolo, il gravame sul punto è sottratto al sindacato di questa Corte e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Invece, rispetto alla posizione del calciatore Salifu Mutaka Ayew, il reclamo è fondato poiché il referto arbitrale risulta - sul piano descrittivo - coerente con il contenuto del reclamo, riferendo che il calciatore Salifu Mutaka Ayew: *"generava una rissa tra i calciatori quando, probabilmente provocato verbalmente..."*.
Valorizzato pertanto il contesto fattuale in cui è maturata la reazione del calciatore può essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S.
Sebbene l'offesa subita non possa giustificare la reazione violenta, l'aver agito sotto la spinta emotiva di una grave provocazione di matrice discriminatoria incide sul grado di colpevolezza del tesserato. Ne consegue che, valutata altresì l'assenza di conseguenze lesive, appare equo rideterminare la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure, riducendo la squalifica da quattro a tre giornate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo con riferimento alla sanzione inflitta al sig. Fantini Enrico, confermando per l'effetto la squalifica fino al 3 novembre 2026; accoglie il reclamo con riferimento alla sanzione inflitta al calciatore sig. Salifu Mutaka Ayew e, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica a 3 (tre) giornate effettive.

In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso si dispone la restituzione del contributo di reclamo, qualora già incamerato.

Così deciso in Torino il 29/10/2026.

Il Componente Estensore
Avv. Antonio Vallone

Il Presidente
Avv. Federico Morbidelli

i) Seduta del 29.10.2026 Collegio composto da: Avv. Federico Morbidelli (Presidente f.f.), Avv. Antonio Vallone (Componente Estensore), Avv. Claudia Guzzo (Componente).

Reclamo della C.B.S. SCUOLA CALCIO A.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. n. 37 del 15/10/2026, Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, in relazione alla partita CHISOLA CALCIO A.S.D. – C.B.S. SCUOLA CALCIO A.S.D. disputata in data 04/10/2026 nell'ambito del Campionato Regionale Under 17, girone A.

Con reclamo inoltrato in data 19/10/2026, ritualmente preannunciato in data 15/10/2026, la società C.B.S. SCUOLA CALCIO A.S.D. impugna il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale che ha respinto il ricorso proposto al Giudice Sportivo avverso la regolarità della gara in epigrafe, omologando il risultato conseguito sul campo di 3-1 in favore della società CHISOLA CALCIO A.S.D.
La reclamante chiede la riforma della decisione impugnata e, per l'effetto, che venga disposta la ripetizione della gara ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, formulando altresì in via subordinata istanze istruttorie volte all'acquisizione degli atti ufficiali, a un ulteriore supplemento di rapporto, a consulenza tecnica AIA e all'audizione di propri tesserati. A sostegno del gravame, la società deduce la sussistenza di un errore tecnico commesso dal direttore di gara per violazione della Regola 13 del Regolamento del Giuoco del Calcio: secondo la prospettazione difensiva, al 14° minuto del secondo tempo, sul punteggio di 1-1, in occasione di un calcio di punizione concesso in favore del Chisola Calcio, un calciatore avversario avrebbe richiesto il rispetto della distanza regolamentare e l'arbitro avrebbe avviato la procedura di posizionamento della barriera disponendosi di spalle al pallone, salvo poi convalidare la rete del 2-1 scaturita da una battuta rapida eseguita prima del fischio di autorizzazione alla ripresa del gioco. A riprova di tale dinamica, la reclamante allega nuovamente il filmato video dell'azione già prodotto in primo grado.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
La decisione del Giudice Sportivo Territoriale appare adeguatamente motivata e immune da censure, poggiando sulle risultanze dell'integrazione del referto fornita dal direttore di gara in data 10 ottobre 2026, la quale non lascia spazio alla ricostruzione alternativa proposta nel reclamo.
Ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Nel caso di specie, interpellato dal Giudice di prime cure in sede istruttoria, l'arbitro ha confermato con nota del 10 ottobre 2026 la piena regolarità dell'azione, precisando che, in occasione del calcio di punizione in oggetto, mentre si trovava posizionato davanti al pallone, il calciatore incaricato della battuta gli rivolgeva testualmente la frase *«non l'ho chiesta»*, con espresso riferimento alla distanza regolamentare, provvedendo subito dopo a passare il pallone a un compagno di squadra da cui scaturiva il cross e la successiva rete.
A fronte di tale attestazione, assistita da fede privilegiata, risultano superflui gli ulteriori approfondimenti istruttori invocati dalla reclamante, essendo già pienamente chiarito negli atti ufficiali di gara che non vi era stata alcuna richiesta di verifica della distanza da parte dell'esecutore della punizione né tantomeno alcuna inibizione arbitrale alla ripresa rapida del gioco.
Peraltro, anche dall'esame del filmato allegato al reclamo — puntualmente visionato da questa Corte, non emergono affatto elementi idonei a suffragare la tesi della reclamante. Dal supporto video, peraltro privo di traccia audio e dunque inidoneo a documentare le interlocuzioni verbali intercorse sul terreno di gioco, emerge unicamente che l'arbitro si allontanava dal pallone. Tale dinamica non può in alcun modo essere descritta inequivocabilmente come un posizionamento della distanza della barriera su indicazione del calciatore incaricato della battuta, ben rientrando nel normale riposizionamento del direttore di gara sul terreno di gioco per seguire lo sviluppo dell'azione dopo aver preso atto della volontà del battitore di non avvalersi della misurazione della distanza.
Ne consegue che, in assenza di una formale gestione della barriera e di un ordine di attendere il segnale acustico, in conformità ai principi generali di cui alla Regola 13 del Regolamento del Giuoco del Calcio, il gioco poteva legittimamente riprendere senza il necessario fischio del direttore di gara.
Non ravvisandosi pertanto alcun errore tecnico, il provvedimento impugnato merita integrale conferma.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo presentato dalla società C.B.S. SCUOLA CALCIO A.S.D. e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata e l'omologazione del risultato conseguito sul campo.
In conseguenza del rigetto del reclamo, si dispone l'incameramento ovvero l'addebito del relativo contributo di reclamo sul conto della società reclamante.

Così deciso in Torino il 29/10/2026

Il Componente Estensore
Avv. Antonio Vallone

Il Presidente
Avv. Federico Morbidelli

I) Seduta del 29/10/2026 composizione del Collegio: Avv. Federico Morbidelli (presidente f.f.), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Claudia Guzzo.

Reclamo della società ALBESE 1917 SSD ARL avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 19 del 15/10/2026, Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla partita A.S.D. BANDITO SPORTGENTE - ALBESE 1917 SSD ARL disputata in data 10/10/2026 nell'ambito del campionato di Under 17 Provinciali, girone B

Con reclamo inoltrato in data 20/10/2026, tempestivamente preannunciato in data 16/10/2026 (con riserva di allegare la ricevuta del contributo di giustizia), la società ALBESE 1917 SSD ARL impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la squalifica per quattro gare del giocatore Vargas Martin Ivan Ezequiel in quanto espulso per intervento pericoloso nei confronti di un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento offendeva e minacciava l'arbitro.
Preliminarmente, prima di ogni valutazione nel merito dei reclami, bisogna dichiarare l'irricevibilità degli stessi per mancata allegazione della tassa di reclamo, *ex* art. 48, comma 2, CGS, secondo il quale: "*I ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice*".
Inoltre, con C.U. n. 31 del 16/10/2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, pag. 3 , punto 1.5.2, "VERSAMENTO TASSE RECLAMI", è stato ricordato "*a tutte le Società dipendenti che ai reclami inviati al Giudice Sportivo Territoriale nonché alla Corte Sportiva Territoriale deve essere allegata copia del bonifico bancario di importo pari al contributo previsto dalle norme o , in alternativa, nel ricorso deve essere riportato esplicitamente che 'relativamente al contributo previsto si autorizza il Comitato Regionale ad addebitare la relativa somma sul conto acceso presso il medesimo', ciò al fine di evitare che gli Organi della disciplina sportiva preposti possano dichiarare inammissibile i reclami che non presentano tale requisito"*.
Per tali ragioni, in assenza di ricevuta del bonifico ovvero di qualsivoglia riferimento all'autorizzazione a prelevare la tassa di reclamo dal conto della Società, Codesta Corte non può che dichiarare l'irricevibilità del reclamo senza possibilità di esprimersi nel merito del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale dichiara **IRRICEVIBILE** il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta al calciatore Vargas Martin Ivan Ezequiel.

Conseguentemente si dispone il prelievo del contributo di reclamo, non versato contestualmente al reclamo.

Così deciso in Torino il 29/10/2026

Il Componente Estensore — Il Presidente F.F.
Avv. Antonio Vallone — Avv. Federico Morbidelli

m) Seduta del 29/10/2026 composizione del collegio: Avv. Federico Morbidelli (presidente f.f.), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Claudia Guzzo.

Reclamo delle società SSD REAL ORIONE VALLETTE e A.S.D. ATLETICO CARRARA avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n. 24 del 15/10/2026, Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla partita SSD REAL ORIONE VALLETTE – A.S.D. ATLETICO CARRARA disputata in data 10/10/2026 nell'ambito del campionato di Under 16 provinciali, girone A.

Con reclamo inoltrato in data 16/10/2026 la società A.S.D. ATLETICO CARRARA impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la squalifica per cinque gare del giocatore Muni Mattia poiché, a fine gara, partecipava alla rissa originatasi afferrando per il collo un giocatore avversario e colpendolo ripetutamente.
Con reclamo inoltrato in data 20/10/2026 la società A.S.D. REAL ORIENE V. impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la ammenda di euro 100 per aver permesso a persona estranea l'accesso allo spogliatoio dell'arbitro alla fine della gara; tale soggetto avrebbe tenuto una condotta minacciosa tanto da indurre il direttore di gara a rinchiudersi all'interno dello spogliatoio. Inoltre alcuni dirigenti, anziché allontanare tale soggetto stazionavano nei pressi dello spogliatoio dell'arbitro, ove commentavano negativamente l'operato dello stesso, provocandolo e assumendo un tono sarcastico sulle origini del medesimo.
Trattandosi della medesima partita viene disposta la riunione dei due reclami.
Preliminarmente, prima di ogni valutazione nel merito dei reclami, bisogna dichiarare l'irricevibilità degli stessi per mancata allegazione della tassa di reclamo, *ex* art. 48, comma 2, CGS, secondo il quale: "*I ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice*".
Inoltre, con C.U. n. 31 del 16/10/2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, pag. 3 , punto 1.5.2, "VERSAMENTO TASSE RECLAMI", è stato ricordato "*a tutte le Società dipendenti che ai reclami inviati al Giudice Sportivo Territoriale nonché alla Corte Sportiva Territoriale deve essere allegata copia del bonifico bancario di importo pari al contributo previsto dalle norme o , in alternativa, nel ricorso deve essere riportato esplicitamente che 'relativamente al contributo previsto si autorizza il Comitato Regionale ad addebitare la relativa somma sul conto acceso presso il medesimo', ciò al fine di evitare che gli Organi della disciplina sportiva preposti possano dichiarare inammissibile i reclami che non presentano tale requisito*".
Per tali ragioni, in assenza di ricevuta del bonifico ovvero di qualsivoglia riferimento all'autorizzazione a prelevare la tassa di reclamo dal conto della Società, Codesta Corte non può che dichiarare l'irricevibilità dei reclami proposti da SSD REAL ORIONE VALLETTE e A.S.D. ATLETICO CARRARA senza possibilità di esprimersi nel merito del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale dichiara **IRRICEVIBILI** i reclami e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta al calciatore Muni Mattia e l'ammenda di euro 100 alla società ASD REAL ORIENE V.
Conseguentemente si dispone il prelievo del contributo di reclamo ad entrambe le società, non versato contestualmente al reclamo.

Così deciso in Torino il 29/10/2026

Il Componente Estensore
Avv. Antonio Vallone

Il Presidente F.F.
Avv. Federico Morbidelli

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 26 Novembre 2026

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 12 Novembre 2026

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)